SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

319ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1978

Presidenza del vice presidente CATELLANI,
indi del vice presidente CARRARO

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Variazioni nella composizione . . . *Pag.* 13800

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 13799

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 13799

Presentazione dei testi degli articoli proposti dalla 7ª Commissione permanente per i disegni di legge nn. 1311 e 1375 13799

Presentazione di relazione 13799

Discussione e approvazione:

« Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche » **(1327)** (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*):

CAZZATO (*PCI*) . . . . . *Pag.* 13832
* CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 13830
LUCCHI Giovanna (*PCI*), *relatore* 13829
MANENTE COMUNALE (*DC*) 13831

« Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico » **(1375)** (*Relazione orale*):

BOGGIO (*DC*), *relatore* . . 13844, 13849, 13850
D'AMICO (*DC*) 13847, 13850
* MASCAGNI (*PCI*) 13851, 13852
PASTORINO, *ministro del turismo e dello spettacolo* 13849

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

« Contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia per lavori di manutenzione degli impianti tecnici e per costruzione di nuovi locali » **(1367)** (*Relazione orale*):

PASTORINO, *ministro del turismo e dello spettacolo* . . . . . *Pag.* 13856
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria (*PCI*) . . 13856
ZITO (*PSI*), *relatore* 13854, 13856

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » **(78)**, d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori. (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81, terzo comma, del Regolamento*):

AGRIMI (*DC*) 13816
* BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 13802 e *passim*
CAROLLO (*DC*) 13822, 13823
CIFARELLI (*PRI*) 13825
* DE MATTEIS (*PSI*), *relatore* . . 13801 e *passim*
MANCINO (*DC*) 13827
SCAMARCIO (*PSI*) 13818, 13820, 13826
VENANZI (*PCI*) 13820, 13823

« Riordinamento dell'ente teatrale italiano » **(1311)**, d'iniziativa del deputato Scaramucci Guaitini Alba e di altri deputati (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

BALBO (*Misto-PLI*) . . . . . *Pag.* 13842
MEZZAPESA (*DC*) 13836
PASTORINO, *ministro del turismo e dello spettacolo* 13838
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria (*PCI*), *relatore* 13833, 13837

ENTI PUBBLICI

Trasmissione di relazione 13800

INTERROGAZIONI

Annunzio 13858
Ritiro 13859

MINISTERO DEL TESORO

Trasmissione di documento 13800
Trasmissione di relazione 13800

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDI' 12 OTTOBRE 1978 . . . 13850

SULL'UCCISIONE DEL PROFESSOR ALFREDO PAOLELLA

PRESIDENTE 13800
PEDINI, *ministro della pubblica istruzione* 13800

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del vice presidente CATELLANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

P A L A , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

« Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1403).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), il senatore Colella ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nuove misure dei relativi compensi » (1099).

Annunzio di presentazione dei testi degli articoli proposti dalla 7ª Commissione permanente per i disegni di legge nn. 1311 e 1375

P R E S I D E N T E . La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha presentato il testo degli articoli proposto dalla Commissione stessa per il disegno di legge: Deputati SCARAMUCCI GUAITINI Alba ed altri. — « Riordinamento dell'ente teatrale italiano » (1311).

La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha altresì presentato il testo degli articoli proposto dalla Commissione stessa per il disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico » (1375).

Annunzio di trasmissione di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le relazioni sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », per gli esercizi 1975 e 1976 (*Doc.* XV, n. 2);

dell'Istituto nazionale di geofisica e dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trie-

ste, per gli esercizi 1975 e 1976 (*Doc.* XV, n. 13);

dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, per gli esercizi dal 1970 al 1975 (*Doc.* XV, n. 101);

dell'Ente per le Ville venete, per gli esercizi dal 1973 al 1977 (*Doc.* XV, n. 102).

Tali documenti saranno inviati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di relazione relativa ad ente pubblico

P R E S I D E N T E . Il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 30, comma quinto, della legge 20 maggio 1975, n. 70, ha trasmesso una relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione per l'esercizio 1978 e sulla consistenza organica dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, con allegato il bilancio di previsione stesso, la pianta organica ed i conti consuntivi dell'esercizio 1977.

Tale documento sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro del tesoro

P R E S I D E N T E . Il Ministro del tesoro ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 — terzo comma — della legge 7 novembre 1977, n. 882, la relazione sull'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale.

Tale relazione sarà annessa alla nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Annunzio di documento trasmesso dal Ministro del tesoro

P R E S I D E N T E . Il Ministro del tesoro ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, primo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, il « Piano previsionale degli impegni assicurativi della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e dei fabbisogni finanziari del Mediocredito centrale per il 1979 » (*Doc.* XIII-3-*quinquies*).

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

P R E S I D E N T E . Sono stati chiamati a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, i seguenti deputati: Silvestri, in sostituzione del deputato Gallone; Masiello, in sostituzione del deputato Stefanelli; Baldassarri, in sostituzione del deputato Rosolen Angela Maria.

Sull'uccisione del professor Alfredo Paolella

P R E S I D E N T E (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, un altro delitto atroce e assurdo si è aggiunto alla catena di crimini che funesta la vita del nostro paese. Stamane a Napoli è stato ucciso a colpi di pistola il professor Alfredo Paolella, direttore dell'Istituto di antropologia criminale dell'università.

Interpretando i sentimenti e il pensiero della nostra Assemblea, esprimo il profondo cordoglio del Senato ai familiari del professor Paolella, ai suoi colleghi, all'università di Napoli e ribadisco ancora una volta la più ferma e decisa condanna nei confronti di ogni forma di violenza, che addolora ed offende la coscienza civile e democratica degli italiani.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo si associa alle parole dette dal Presidente per deprecare l'assassinio che questa volta colpisce uno degli eminenti uomi-

ni della scuola italiana e dell'ateneo napoletano

Il Governo trae anche da questa dolorosa circostanza l'impegno a vigilare sulla pace dell'università, ed auspica che tutta la nazione lo appoggi in una azione energica perchè i crimini vengano impediti e i responsabili colpiti.

Discussione e approvazione, con modificazioni del disegno di legge:

« Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (78), d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81, terzo comma, del Regolamento*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato », d'iniziativa dei senatori Cipellini, Ferralasco, Finessi, Signori, Ajello, Colombo Renato, Fossa, Scamarcio, Segreto, Viviani, Catellani, Minnocci, De Matteis, Fabbri Fabio, Pittella, Di Nicola, Dalle Mura, Albertini, Viglianesi, Lepre e Vignola, per il quale è stata autorizzata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81, terzo comma, del Regolamento.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

* D E M A T T E I S , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il testo elaborato dalla Commissione si discosta dal disegno di legge n. 78 che riproduce la normativa approvata dal Senato nella precedente legislatura in quanto ne sviluppa ulteriormente e coerentemente le linee di tendenza anche per adeguare l'assetto dell'Avvocatura dello Stato alla previsione dell'attribuzione del patrocinio delle regioni a statuto ordinario consentita dall'ultimo comma dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge del 22 luglio 1975, n 382.

Nell'attuale ordinamento gli avvocati e procuratori dello Stato sono distinti in due ruoli diversi all'interno dei quali sono previste qualifiche diverse rispondenti essenzialmente a concezioni gerarchiche e non funzionali.

Il disegno di legge, anche al fine di coordinare le carriere degli avvocati e dei procuratori dello Stato con quelle dei magistrati cui sono sempre state equiparate, aveva unificato le qualifiche dei procuratori e ridotto quelle degli avvocati, peraltro operando in relazione a queste ultime una commistione con i sistemi di progressione per anzianità senza demerito che toglieva alle qualifiche stesse ogni giustificazione.

È sembrato più coerente e rispondente alla logica della professionalità della funzione unificare anche la qualifica di avvocato dello Stato, prevedendone l'articolazione in quattro classi di stipendio.

Si è mantenuta la distinzione dei ruoli degli avvocati e dei procuratori dello Stato in ragione della persistente diversità delle funzioni anche nell'attuale ordinamento della professione forense. Tuttavia si è assicurata ai procuratori la possibilità di un transito agevolato nel ruolo degli avvocati in modo da consentire da un lato all'Avvocatura di mantenere un vivaio che è risultato particolarmente fecondo per il reclutamento degli avvocati, dall'altro di dare ai procuratori possibilità di sbocco di carriera non dissimili da quelle previste per coloro che scelgono la carriera magistratuale.

Nel regolare questa materia si è ritenuto, per la peculiare funzione dell'Avvocatura, di utilizzare, per il reclutamento degli avvocati dello Stato attraverso il concorso, le esperienze professionali non necessariamente forensi.

L'Avvocatura dello Stato è attualmente costituita dall'avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali istituite nelle sedi di corti d'appello.

In considerazione dei nuovi compiti cui l'Avvocatura potrà essere chiamata con il patrocinio delle regioni a statuto ordinario si è ritenuto di dover adeguare le attuali strutture dell'Avvocatura prevedendo l'istituzione di avvocature distrettuali in ciascun capoluogo di regione a statuto ordina-

rio e comunque, come è già adesso, nelle sedi di corti d'appello.

Si è posto il problema dell'istituzione dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Roma, ma si è preferita sul punto la situazione attuale che assegna le relative funzioni all'avvocatura generale dello Stato essenzialmente al fine di evitare sia duplicazioni di uffici che difficili norme di raccordo fra funzioni dell'una e funzioni dell'altra e per non privare l'avvocatura generale dell'esperienza propria delle avvocature distrettuali.

In ordine al rapporto fra avvocatura generale e avvocature distrettuali non sono mancate impostazioni dirette a valorizzare l'autonomia di queste ultime, specie in relazione agli affari regionali e degli enti pubblici ammessi al patrocinio facoltativo. Tuttavia è prevalso l'orientamento per cui, pur nel rispetto dell'autonomo contributo dei singoli avvocati e dell'apporto di ciascuna avvocatura distrettuale, l'attività dell'Avvocatura debba rispondere, sia pure in un quadro di natura dialettica, a criteri di uniformità che sono garanzia dell'imparzialità e della efficienza del servizio.

Per il migliore esercizio della funzione dell'Avvocatura si è più compiutamente disciplinata, secondo indirizzi peraltro già collaudati, la materia del patrocinio delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici nonchè quella della risoluzione di eventuali divergenze tra Avvocatura e amministrazioni pubbliche.

In armonia con lo spirito della riforma sono stati definiti i compiti e le attribuzioni dell'avvocato generale, dei suoi collaboratori con incarichi direttivi, vice avvocati generali, segretario generale e avvocati distrettuali, degli avvocati e dei procuratori dello Stato. Una apposita norma disciplina la posizione degli avvocati dello Stato chiamati ad altre delicate funzioni.

Il nuovo ordinamento dell'Avvocatura fa perno su due organismi collegiali la cui istituzione era già prevista nel disegno di legge ma che la Commissione ha ristrutturato in mado da farne i veri organi di direzione e di indirizzo dell'Avvocatura, rompendo la tradizione monocratica che si è rivelata dannosa e adeguando l'organizzazione dell'istituto a concezioni più moderne. Per l'organo di direzione dell'Avvocatura la soluzione adottata rappresenta una mediazione fra quelle proposte, essendo sembrata eccessiva sia la prima, quella di un organo interamente elettivo, sia quella di un organo di impronta prettamente burocratica.

La Commissione ha inoltre ritenuto di rinnovare l'articolo 21 del testo unico n. 1611 del 1933 al fine di correggere talune imperfezioni ed eliminare interpretazioni distorsive che talvolta sono affiorate.

Le norme di carattere transitorio e finale non abbisognano di particolare commento. In conclusione è doveroso da parte mia, nel presentare il frutto del lavoro della Commissione, sottolineare che la maggior parte delle norme che abbiamo elaborato ha trovato unanimità di consensi e che altre norme sono frutto di un accordo che comunque testimonia l'unità di intenti che ci ha ispirato e guidato.

Sembra comunque non azzardato ritenere che l'Avvocatura dello Stato, nel rinnovato volto che questo disegno di legge le conferisce, veda accresciute le sue già collaudate potenzialità di assolvere un ruolo determinante per la legalità e al tempo stesso per l'efficienza dell'azione amministrativa nel superiore interesse del paese.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge, oggi all'esame dell'Assemblea nel testo approvato dalla prima Commissione, introduce nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato una serie di modifiche di indubbio rilievo e fra di loro coordinate, sì da costituire una completa revisione nella disciplina dell'istituto.

Il senatore De Matteis ha posto poco fa in evidenza le finalità che si intendono perseguire in questa revisione legislativa dell'Avvocatura dello Stato; finalità che si possono riassumere nell'obiettivo di adeguare la sua

organizzazione e il suo funzionamento alle esigenze dello Stato democratico considerato non solo nel suo apparato, ma anche nelle autonomie in cui si articola la nostra Repubblica. Ed è appunto in vista di tale obiettivo che assume speciale significato la più compiuta disciplina, contenuta nel provvedimento, dei rapporti tra Avvocatura dello Stato e regioni.

Come è noto agli onorevoli senatori, il decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 24 luglio 1977, sul decentramento di funzioni statali alle regioni, dà facoltà a queste ultime — sono le regioni a statuto ordinario — di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. È questa una opportuna integrazione dell'ordinamento regionale che consente anche alle regioni a statuto ordinario, come da tempo le regioni a statuto speciale, di usufruire dell'assistenza legale di un istituto di carattere nazionale dotato di un alto livello di efficienza e competenza professionale ed in grado di fornire una consulenza ed un'assistenza legale arricchite dagli apporti più qualificati sul piano tecnico, scientifico e professionale.

Ecco allora come dalla riforma regionale dello Stato derivi una indicazione che viene raccolta nel disegno di legge: quella di rafforzare l'Avvocatura non solo al centro ma anche nei distretti e ciò per porla nelle condizioni di far fronte a compiti nuovi, quali sono quelli che ineriscono all'assistenza legale delle regioni. Bisogna organizzare l'Avvocatura in modo tale da consentirle di assolvere compiti nuovi e bisogna anche porla in grado di sostenere l'aumentato carico di lavoro nell'espletamento dei suoi compiti tradizionali.

In relazione a tali esigenze, fondamentale rilievo assumono nell'economia del provvedimento le disposizioni riguardanti l'apparato organico dell'Avvocatura.

Rifacendosi ad un indirizzo che è andato affermandosi nella pubblica amministrazione e che porta all'introduzione nell'ordinamento del personale della cosiddetta qualifica funzionale, il testo in esame prevede una notevole semplificazione delle qualifiche, che vengono ridotte a tre (avvocato generale, avocato e procuratore, ciascuna con un proprio distinto ambito di competenza) nonchè l'adozione del criterio della carriera economica a ruolo aperto. Oltre a ciò si sono abbreviati i tempi di percorrenza della carriera sì da consentire, dopo dieci anni dall'ingresso in carriera, il conseguimento del livello corrispondente a quello di consigliere di cassazione e dopo diciotto a quello di presidente di sezione. Questi benefici, considerati nel loro complesso, non alterano quel rapporto di equilibrio che deve continuare a sussistere tra la carriera degli avvocati dello Stato e quella delle magistrature amministrative quali sono prefigurate in altri paralleli provvedimenti, tenuto conto anche delle diverse modalità di reclutamento del personale che caratterizzano i singoli istituti.

Ma per far corrispondere organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura alle nuove e maggiori esigenze del servizio non sarebbero sufficienti le pur rilevanti modificazioni nella struttura delle carriere. È anche necessario prevedere una più attiva e diretta partecipazione degli avvocati e dei procuratori dello Stato allo svolgimento ed al coordinamento delle attività istituzionali.

Ed è sotto quest'aspetto che il provvedimento introduce le più significative innovazioni laddove dà vita ad organi collegiali con elevato grado di rappresentatività per collaborare alla conduzione dell'istituto sotto il profilo organizzativo e direzionale da un lato e sotto il profilo del coordinamento tecnico dell'attività professionale dall'altro.

Per quanto riguarda il coordinamento tecnico è prevista infatti l'istituzione di un nuovo organo collegiale, il comitato consultivo, chiamato a pronunciarsi su questioni di massima o di particolare rilevanza, attinenti sia agli affari contenziosi che a quelli consultivi. Ma, senza dubbio, l'innovazione di maggiore rilievo contenuta nel provvedimento appare il consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato, composto su base paritetica da componenti di diritto e da componenti eletti da tutti gli avvocati e procuratori riuniti in un unico collegio. Il consiglio è fornito di ampi poteri consultivi in materia di assegnazione degli avvocati e procuratori alle varie funzioni e sedi, di conferimen-

to di incarichi e in genere per tutti gli affari che secondo l'ordinamento generale sono compresi nelle attribuzioni del consiglio di amministrazione.

Sottolineo che i poteri del consiglio sono plevalentemente consultivi perchè il punto è stato dibattuto in maniera approofndita in Commissione. Il testo che viene sottoposto all'Aula appare rispettoso del principio della responsabilità diretta e personale dell'avvocato generale nei confronti del Governo e, per esso, del Presidente del Consiglio dei ministri. Il rapporto esistente tra l'istituto e la Presidenza del Consiglio, cui l'avvocato generale deve riferire, assicura infatti il controllo democratico del Governo e, attraverso di esso, del Parlamento sull'organo di difesa legale delle amministrazioni dello Stato. Possibilità di controllo che resterebbe ovviamente preclusa se i provvedimenti di conduzione dell'istituto fossero deliberati da collegi che, per loro stessa natura, non possono riferire e rispondere all'Esecutivo.

Il Governo, che ha attivamente partecipato all'elaborazione del testo oggi dalla 1ª Commissione presentato all'esame dell'Aula, dà il suo assenso al disegno di legge, di cui condivide i criteri ispiratori e, quasi integralmente, l'articolato; confida che il provvedimento perfezioni in tempi brevi il suo *iter* in modo da consentire all'Avvocatura dello Stato, nel suo nuovo ordinamento, di portare un contributo sempre più valido ed efficace all'azione delle pubbliche amministrazioni.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1 con le relative tabelle allegate al disegno di legge.

P A L A , *segretario*:

Art. 1.

Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono in:

Avvocato generale dello Stato;

Avvocati dello Stato;

Procuratori dello Stato.

Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato è stabilito in conformità alla tabella *A* allegata alla presente legge.

La tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegato *B* al testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Le qualifiche di vice avvocato generale, sostituto avvocato generale, vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse.

TABELLA *A*

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato

Qualifiche	Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato	1
Avvocati dello Stato	259
Procuratori dello Stato	50
	310

TABELLA *B*

Tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario

Avvocato generale dello Stato	—	Procuratore generale della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla 4ª classe di stipendio	—	Presidente di sezione della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla 3ª classe di stipendio	—	Consigliere di Cassazione
Avvocato dello Stato alla 2ª classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 4ª classe di stipendio	—	Consigliere di Corte d'appello
Avvocato dello Stato alla 1ª classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 3ª classe di stipendio	—	Giudice di tribunale
Procuratore dello Stato alla 2ª classe di stipendio	—	Aggiunto giudiziario
Procuratore dello Stato alla 1ª classe di stipendio	—	Uditore giudiziario, dopo sei mesi dalla nomina

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1, con le relative tabelle.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

P A L A , *segretario*:

Art. 2.

Nella qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe è attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di due anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe è attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli av-

vocati dello Stato che abbiano una anzianità di tre anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di sette anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

È soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

(*È approvato*).

Art. 4.

La nomina ad avvocato dello Stato è conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono partecipare, purchè non abbiano superato il 45° anno di età:

1) i procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;

2) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i magistrati della giustizia militare di qualifica equiparata;

3) i magistrati amministrativi;

4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno;

5) i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

6) i professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

7) i dipendenti di ruolo delle Regioni, degli Enti locali, degli Enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

L'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato.

(*È approvato*).

Art. 5.

Per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, determinato dal Consiglio di cui all'articolo 20 della presente legge, ai procuratori dello Stato i quali alla data del provvedimento che indìce lo scrutinio abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica.

Gli altri posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Qualora, alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante giudizio di promovibilità risulti superiore al numero dei procuratori aventi titolo a parteciparvi, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso per esame.

(*È approvato*).

Art. 6.

Al terzo comma, lettera *a*), dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, dopo le parole: « procedura civile » sono aggiunte le altre: « diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto regionale ».

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 18 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« L'Avvocatura dello Stato è costituita dall'Avvocatura generale e dalle Avvocature distrettuali.

L'Avvocatura generale ha sede in Roma.

Le Avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di Regione a statuto ordinario e, comunque, dove siano istituite sedi di Corte d'appello.

Nella circoscrizione della Corte di appello di Roma le attribuzioni dell'Avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato ».

(*È approvato*).

Art. 8.

L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, dai vice avvocati generali dello Stato, dal Segretario generale, nonchè da avvocati e da procuratori dello Stato.

Le Avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.

I procuratori dello Stato possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

(*È approvato*).

Art. 9.

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle Regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del Consiglio regionale da pubblicarsi per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Dal quindicesimo giorno successivo all'ultima delle due pubblicazioni, si applicano nei confronti dell'Amministrazione regionale, che ha adottato la deliberazione di cui al precedente comma, le disposizioni del testo unico e del Regolamento approvati, rispettivamente, con regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonchè gli articoli 25 e 144 del Codice di procedura civile.

L'articolo 1 della legge 25 marzo 1958, numero 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte la Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. In caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra Stato e Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Le Regioni che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma, possono tuttavia, in casi eccezionali e con provvedimento motivato, avvalersi di avvocati del libero Foro.

Qualora la Regione abbia adottato la deliberazione di cui al primo comma, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate, quando questi ne facciano richiesta.

(*È approvato*).

Art. 10.

All'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dall'Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettua-

ti i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le Regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi eccezionali non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti ».

(*È approvato*).

Art. 11.

Le divergenze che insorgono tra il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni interessate, circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, sono risolte dal Ministro competente con determinazione non delegabile.

Le divergenze di cui al primo comma che insorgano tra l'Avvocatura dello Stato e le Amministrazioni regionali, ovvero le altre amministrazioni pubbliche non statali o gli enti pubblici, sono definite con determinazione degli organi delle regioni o delle predette amministrazioni ed enti, competenti a norma dei rispettivi statuti.

(*È approvato*).

Art. 12.

Nei procedimenti di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli Enti difesi a norma dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono rappresentati dinanzi ai giudici delegati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa.

Nei procedimenti di cui agli articoli 2016 e seguenti del codice civile, le Amministrazioni indicate nel comma precedente sono rappresentate da propri funzionari con qualifica dirigenziale, che siano per tali riconosciuti, salvo il caso di opposizione da parte del detentore.

Nei giudizi in materia di pensioni le Amministrazioni dello Stato sono rappresentate dinanzi alla Corte dei conti da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti.

Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi, può essere richiesto l'intervento dell'Avvocatura dello Stato in casi di particolare importanza.

(*È approvato*).

Art. 13.

In tutti i giudizi e procedimenti civili, penali o amministrativi, eccettuati quelli regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nei quali sia parte, anche non costituita, un'Amministrazione dello Stato, ovvero una Regione, un'Amministrazione pubblica non statale o un ente, che abbiano affidato all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, all'atto della pubblicazione di ogni sentenza od a seguito della pronunzia di ogni ordinanza deve essere depositata una copia autentica in carta libera a disposizione dell'Avvocatura dello Stato.

A tali adempimenti provvede il cancelliere o il segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale presso cui la sentenza è pubblicata o l'ordinanza è depositata.

(*È approvato*).

Art. 14.

L'articolo 15 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« L'Avvocato generale dello Stato:

determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;

presiede e convoca il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il Comitato consultivo;

vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali,

risolve, sentito il Comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole Amministrazioni;

assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal Comitato consultivo;

riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;

fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonchè ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorità.

In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianità nell'incarico ».

(*È approvato*).

Art. 15.

I vice avvocati generali dello Stato:

coadiuvano l'avvocato generale dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni;

sovraintendono, d'intesa con l'avvocato generale, all'attività contenziosa e consultiva per i settori cui sono preposti, assicurandone il coordinamento e l'unità di indirizzo;

trattano affari consultivi e contenziosi di particolare importanza.

Gli incarichi di vice avvocato generale dello Stato sono conferiti, in numero non superiore a nove, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato appartenenti all'ultima classe di stipendio.

Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.

(*È approvato*).

Art. 16.

Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato assiste l'avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni, cura il funzionamento degli uffici e dei servizi, soprintende agli affari amministrativi e di carattere riservato ed esercita le funzioni di capo del personale, a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei confronti del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284.

L'incarico di Segretario generale è conferito ad un avvocato dello Stato che abbia conseguito almeno la terza classe di stipendio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento ed è rinnovabile una sola volta per un altro periodo di cinque anni.

In caso di assenza o di impedimento, il Segretario generale è sostituito con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato da un altro avvocato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

(*È approvato*).

Art. 17.

L'avvocato distrettuale dello Stato:

vigila e soprintende, nell'ambito dell'Avvocatura distrettuale, all'espletamento delle funzioni di istituto ed alla organizza-

zione e funzionamento degli uffici e dei servizi;

assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura distrettuale gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal Comitato consultivo;

assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura distrettuale, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo, nonchè l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati e procuratori;

determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi;

riferisce all'avvocato generale dello Stato sull'attività svolta dall'Avvocatura distrettuale, segnalando le controversie più importanti nonchè le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;

riferisce analogamente al Presidente della Giunta regionale per gli affari trattati nell'interesse della Regione

L'incarico di avvocato distrettuale dello Stato è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano maturato cinque anni di servizio nella terza classe di stipendio.

Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.

(*È approvato*).

Art. 18.

Gli avvocati e procuratori dello Stato:

trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati;

in caso di divergenza di opinioni nella trattazione di detti affari con l'avvocato generale, con i vice avvocati generali o con l'avvocato distrettuale, possono chiedere, presentando relazione scritta, la pronuncia del Comitato consultivo e, se questa è contraria al loro avviso, di essere sostituiti nella trattazione dell'affare per cui è sorta la divergenza di opinioni;

possono essere sostituiti nella trattazione degli affari loro affidati in caso di assenza, impedimento o giustificata ragione; quando ricorrano gravi motivi possono essere sostituiti, con provvedimento motivato, dall'avvocato generale o dall'avvocato distrettuale dello Stato. Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso entro trenta giorni al Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori dello Stato, secondo le disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti.

(*È approvato*).

Art. 19.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, è sostituito dai seguenti:

« Gli avvocati dello Stato, chiamati a far parte dei gabinetti o degli uffici legislativi dipendenti da un Ministro della Repubblica sono collocati nella posizione di comando per la durata dell'incarico.

Il comando è disposto dall'avvocato generale dello Stato, su richiesta del Ministro, previo assenso dell'interessato.

Gli avvocati dello Stato, cui sia conferito uno degli incarichi previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e 21 aprile 1972, n. 472, o che siano nominati commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario sono collocati fuori ruolo.

Gli avvocati dello Stato, la cui collaborazione sia richiesta per compiti di natura giuridica in via continuativa e per una durata superiore ad un anno da altra amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono essere collocati fuori ruolo.

Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di dodici.

Il collocamento fuori ruolo è disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ».

(*È approvato*).

Art. 20.

È istituito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che è composto:

a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;

b) dai tre vice avvocati generali dello Stato più anziani nell'incarico;

c) dall'avvocato distrettuale più anziano nell'incarico;

d) da quattro componenti, di cui almeno un procuratore dello Stato, eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme dell'articolo 21 della presente legge.

In caso di impedimento o di assenza o quando il Consiglio debba esprimere parere su provvedimenti che li concernono, i componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono sostituiti dagli avvocati che li seguono in ordine di anzianità nell'incarico, i componenti di cui alla lettera *d*) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di elezione.

Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

I componenti eletti durano in carica tre anni, non sono immediatamente rieleggibili nè possono essere loro conferiti, finchè sono in carica, incarichi direttivi.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate dal più giovane dei componenti.

Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il Consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità, prevale quello del Presidente.

Sono abrogati gli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

P R E S I D E N T E Su quest'articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al penultimo comma sopprimere le parole: « in caso di parità, prevale quello del presidente ».

20. 1 LA COMMISSIONE

D E M A T T E I S , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S , *relatore*. Per la verità non è il caso di illustrare l'emendamento 20. 1, con il quale si propone di sopprimere l'inciso per cui in caso di parità dei voti prevale quello del presidente. Siccome la votazione deve avvenire a maggioranza e i componenti sono nove, è evidente che non si può mai verificare il numero pari, per cui si debba ricorrere alla prevalenza del voto del presidente. Questa norma era riportata in un precedente testo, secondo il quale i componenti erano dodici ed allora la previsione aveva un senso. Ma poi, essendo stati ridotti a nove i componenti, è evidente che questa norma diventa pleonastica.

P R E S I D E N T E . C'è sempre la possibilità di qualche caso di assenza, senatore De Matteis, per cui la possibilità teorica di un caso di parità c'è.

D E M A T T E I S , *relatore*. Le deliberazioni del consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, non a maggioranza dei presenti, quindi come minimo devono essere cinque a votare a favore perchè si abbia la maggioranza.

P R E S I D E N T E . Con queste precisazioni, la questione mi sembra chiarita.

Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il parere è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 21.

Per la elezione dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d*) dell'articolo 20, è istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonchè da due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di votare per non più di due avvocati ed un procuratore dello Stato quali componenti effettivi e di due avvocati e un procuratore dello Stato quali componenti supplenti.

Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

L'ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.

Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati entro quindici giorni al Consiglio in carica, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni.

Con decreto dell'avvocato generale dello Stato vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i quattro componenti effettivi ed i quattro componenti supplenti.

In caso di parità di voti, sono nominati i più anziani nel ruolo.

I componenti eletti, che cessano dalla carica nel corso del triennio, sono sostituiti, con decreto dell'avvocato generale dello Stato, dai componenti supplenti.

(*È approvato*).

Art. 22.

Il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni della Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, provvede.

a) ad esprimere parere sulla distribuzione degli avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura generale e le Avvocature distrettuali sulla base di criteri da esso predeterminati;

b) ad esprimere parere sulla assegnazione degli avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici ed in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento;

c) a formulare i giudizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli;

d) a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui all'articolo 18 della presente legge;

e) ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale

dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e di Segretario generale, a norma degli articoli 15, 16 e 17 della presente legge, nonchè sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;

f) ad esprimere parere sul conferimento agli avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico;

g) ad esprimere pareri ed a formulare proposte sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;

h) ad esercitare le funzioni della Commissione di disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato a norma dell'articolo 23 della presente legge.

i) a designare gli avvocati dello Stato che debbono far parte del Comitato consultivo;

l) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa;

m) ad esercitare, inoltre, tutte le attribuzioni che l'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, attribuisce al Consiglio di amministrazione, anche se non specificamente previste dal presente articolo.

Gli atti del Consiglio sono pubblici e gli avvocati e procuratori dello Stato possono prenderne visione ed estrarne copia.

(*È approvato*).

Art. 23.

La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e procuratori dello Stato è attribuita al Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Agli avvocati ed ai procuratori dello Stato si applicano le disposizioni del titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituendosi alla « Commissione di disciplina » e al « Consiglio di amministrazione », il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e al « Capo dell'ufficio » l'avvocato generale dello Stato ed al « Ministro » il Presidente del Consiglio dei ministri.

Agli avvocati dello Stato che abbiano conseguito la terza classe di stipendio si applicano l'articolo 78, ultimo comma, e l'articolo 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Art. 24.

È istituito il Comitato consultivo, composto dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da sei avvocati dello Stato, designati dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali abbiano conseguito almeno la terza classe di stipendio, prestino servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato, non ricoprano l'incarico di Segretario generale e non siano componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

La detta composizione del Comitato viene integrata con la partecipazione di due avvocati dello Stato designati dall'avvocato generale in relazione alle materie da trattare e, quando ne ricorrano i presupposti, con la partecipazione dell'avvocato o procuratore dello Stato incaricato della trattazione dell'affare in esame.

L'incarico di componente del Comitato consultivo è attribuito con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha durata biennale.

Le deliberazioni del Comitato consultivo sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale più anziano nell'incarico.

(*È approvato*).

Art. 25.

Il Comitato consultivo è sentito dall'avvocato generale quando si tratti di que-

stioni di massima o di particolare rilevanza, nonchè in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi.

Il Comitato consultivo altresì:

a) dirime, sentiti gli interessati, le divergenze di opinione che insorgono nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi fra avvocati, che esercitano funzioni direttive, ed avvocati, cui sono assegnati gli affari stessi;

b) stabilisce i criteri di massima per la assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati ed ai procuratori dello Stato.

Sono di competenza di un ufficio staccato dell'Avvocatura generale dello Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri le consultazioni legali sulla proponibilità delle opposizioni previste dall'articolo 11, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, numero 62.

È sempre facoltà dell'avvocato generale disporre che pareri richiesti all'Avvocatura generale siano resi dal Comitato consultivo.

Su richiesta dell'avvocato generale, quando siano necessarie particolari cognizioni tecniche, il Comitato consultivo può essere integrato da funzionari dello Stato o di enti pubblici, che partecipano alla seduta senza diritto di voto.

I pareri sono sottoscritti dal presidente del Comitato consultivo e dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 26.

I primi due commi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione

Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali la Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle Regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.

È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi, nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici ».

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 26 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo le parole: « transazioni per approvazione », *inserire il seguente alinea*:

« Dopo l'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti tre commi »:

26. 1 LA COMMISSIONE

D E M A T T E I S , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà.

* D E M A T T E I S , *relatore*. Anche per quanto riguarda quest'articolo è stato modificato il testo precedentemente elaborato dal Sottocomitato. Pertanto, avendo precisato il modo della ripartizione, sostituendo i primi due commi dell'articolo 21 del testo unico del 1933, n. 1611, sull'Avvocatura dello Stato ed avendo lasciato in piedi l'ultimo comma, è necessario inserire — e la cosa è sfuggita alla Commissione — la precisazione che « dopo l'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti tre commi ». Se non si facesse questo inserimento, l'articolo non avrebbe senso e questa è la ragione per cui ho presentato l'emendamento a nome della Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 26. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 27.

Gli impegni e gli obblighi di spesa relativi all'Avvocatura dello Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dall'avvocato generale dello Stato.

Resta ferma la competenza della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 28.

I vice avvocati generali, i sostituti avvocati generali, i vice avvocati e i sostituti avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato prevista dall'articolo 1, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.

I procuratori, i sostituti procuratori e i procuratori aggiunti dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di procuratore dello Stato prevista dall'articolo 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.

I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel ruolo di seguito agli avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, conservando ai soli effetti economici l'anzianità maturata nella predetta qualifica.

Agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuite la classe di stipendio e l'anzianità corrispondenti alla anzianità di ruolo complessivamente maturata nelle soppresse qualifiche.

I sostituti avvocati generali dello Stato in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere trasferiti nelle Avvocature distrettuali solo con il loro consenso.

Nella prima applicazione della presente legge gli incarichi di vice avvocato generale sono conferiti, nei limiti stabiliti dall'articolo 15, senza sentire il parere del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« I procuratori capo dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato alla classe di stipendio corrispondente all'anzianità complessiva maturata nella qualifica di procuratore capo, di seguito agli avvocati dello Stato che nella prima applicazione della legge stessa conseguono la medesima classe di stipendio e con anzianità non maggiore di quella attribuita all'avvocato dello Stato che viene immediatamente a precederli. L'eventuale eccedenza di anzianità è valida, limitatamente ai fini economici, anche per l'attribuzione delle successive classi di stipendio ».

28. 1 AGRIMI, MANENTE COMUNALE

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge i vice avvocati generali conservano le funzioni svolte alla data di entrata in vigore della legge.

I sostituti avvocati generali, i vice avvocati dello Stato e i sostituti avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato prevista dall'articolo 1, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza ».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo comma.

28 2 IL GOVERNO

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Nel primo triennio di applicazione della presente legge le funzioni di cui all'articolo 15 sono esplicate dagli avvocati dello Stato che alla data di entrata in vigore della legge stessa rivestano la soppressa qualifica di vice avvocato generale dello Stato ».

28. 3 LA COMMISSIONE

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Ai procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge viene riconosciuta, agli effetti di cui al primo comma del presente articolo, la qualifica di sostituto avvocato dello Stato. L'anzianità maturata nella qualifica di provenienza viene riconosciuta ai soli fini economici per la misura eccedente l'anzianità posseduta dal sostituto avvocato meno anziano alla data di entrata in vigore della presente legge ».

28. 4 SCAMARCIO, SIGNORI, FERRALASCO, SEGRETO, DALLE MURA, LUZZATO CARPI, CARNESELLA, DI NICOLA

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo, ripresentando in Aula l'emendamento che aveva sostenuto in Commissione, intende conservare agli attuali vice avvocati generali le funzioni cui sono preposti. Questo per consentire, in questa prima fase di attuazione della riforma, il migliore funzionamento dell'istituto.

A G R I M I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho avuto qualche esitazione a presentare, insieme col collega Manente Comunale, l'emendamento 28. 1 perchè se è vero che esso, a nostro avviso, attenua il contenuto piuttosto grave del terzo comma dell'articolo 28, tuttavia non fa cadere alcune perplessità di fondo in ordine all'intero provvedimento. Io non dubito, conoscendo soprattutto la linearità e la lucidità di impostazione che contraddistingue l'azione del sottosegretario Bressani proprio sul piano dell'elaborazione legislativa, che si tratti di una serie di norme ben coordinate tra di loro.

Ho qualche dubbio invece che si tratti di norme coordinate con il resto dell'ordinamento e delle proposte legislative in corso. Per una legge che, secondo l'ultimo emendamento proposto dalla Commissione, dovrebbe avere effetto dal 1° gennaio 1979, forse dopo avere tanto atteso sarebbe valsa la pena di aspettare ancora un po' per coordinarla con proposte di legge governative che incidono sulla materia, per lo meno dal punto di vista dell'organicità ed univocità dell'attività legislativa, che spesso fa tanto difetto.

La disciplina degli avvocati dello Stato incide sul generale ordinamento della professione forense: quindi andrebbe vista in parallelo. È noto che c'è un disegno di legge che riordina la professione di avvocato; forse una migliore attenzione, da un punto di vista anche soltanto formale, avrebbe consigliato di evitare di riproporre la distinzione tra avvocati e procuratori dello Stato, quando lo stesso Governo è deciso ad unificare la professione legale eliminando i procuratori e parlando soltanto di avvocati Nel momento in cui stiamo eliminando la professione di procuratore legale, la conserviamo soltanto per gli avvocati dello Stato. Tenuto conto anche del complesso di norme che hanno tendenza, in questo disegno di legge, ad eliminare la figura del procuratore riassorbendola pian piano nei ruoli dell'avvocato, si sarebbe potuto compiere un passo un po' più coerente, evitando due decisioni a breve scadenza contrastanti del Parlamento.

L'Avvocatura dello Stato è da tempo (non so se proprio in modo ineccepibile) collegata soprattutto come stato giuridico-economico alla magistratura. Ora, dal momento che a brevissima scadenza dovremo parlare del riordinamento giuridico delle carriere dei magistrati, forse sarebbe valsa la pena attendere ancora un po' e vedere se questo parallelismo, che deve certamente rimanere, tra avvocati dello Stato e magistrati non debba essere legato al nuovo schema della magistratura. Viene annunziato in questi giorni dal Governo, ad esempio, che la posizione di aggiunto giudiziario va soppressa: stasera, invece, noi approviamo un provvedimento nel quale parifichiamo alcune categorie di avvocati e procuratori dello Stato agli aggiunti giudiziari.

Ecco il mio dubbio sull'opportunità dell'*iter in fine velocior* di questo disegno di legge che porta il n. 78, il che sta a documentare la data piuttosto remota nella quale fu presentato dal Gruppo socialista, e quindi la mia osservazione circa l'opportunità di ripensarci un attimo per coordinarlo meglio con il resto della disciplina.

Poste queste premesse, che affido alla sensibilità del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, perchè è proprio la Presidenza del Consiglio, a mio modesto avviso, che dovrebbe particolarmente tener d'occhio le varie proposte di legge, le varie iniziative del Governo in materia legislativa per coordinarle anche da un punto di vista formale, desidero far presente che l'emendamento che ho deciso all'ultimo momento, come dicevo prima, di presentare, risponde ad un'esigenza di giustizia che non mi pare possa essere sottaciuta.

Il terzo comma dell'articolo 28 del disegno di legge, che riguarda la ricostruzione della carriera dei procuratori capo dello Stato, prevede che tutti i procuratori capo dello Stato, senza distinzione alcuna, sono collocati nel ruolo di seguito agli avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, conservando ai soli effetti economici, cioè ai soli effetti del calcolo degli scatti di stipendio, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza. Tale uniforme disciplina, che mal si adatta ad una realtà tutt'altro che uniforme, appare illogica ed ingiusta perchè non tiene conto che nella qualifica di procuratore capo sono comprese situazioni di carriera del tutto disparate. Anzitutto il ruolo in questione ricomprende sostanzialmente due distinte qualifiche, quella di procuratore capo alla prima classe di stipendio, equiparata a giudice di tribunale e corrispondente a quella di sostituto avvocato (ex grado sesto), e quella di procuratore capo alla seconda classe di stipendio, equiparata alla qualifica di consigliere di corte d'appello e corrispondente a quella di vice avvocato dello Stato (ex grado quinto).

Nell'ambito poi della qualifica di procuratore capo alla seconda classe di stipendio

sono in concreto ricompresi — ed è questo che mi ha veramente indotto ad intervenire — procuratori capo con circa quarant'anni di servizio e quindici nella qualifica, e via via discendendo nel ruolo con anzianità di servizio di circa vent'anni, mentre nella qualifica di procuratore capo alla prima classe di stipendio (sono considerate in modo confuso insieme l'una e l'altra in questo terzo comma) sono compresi i procuratori capo con 8-10 anni di servizio e con anzianità nella qualifica di pochi giorni appena. Quindi non si può trattare tutti questi procuratori capo di prima e di seconda classe di stipendio, alcuni con quarant'anni di servizio, altri con pochi giorni di servizio, nello stesso modo.

Orbene, se la norma come è ora formulata dovesse divenire legge si verificherebbero questi assurdi effetti: ai giovani procuratori capo appena nominati a tale qualifica verrebbe attribuita la qualifica superiore, con riconoscimento di tre anni di anzianità fittizia, mentre ai procuratori capo alla seconda classe di stipendio verrebbe sottratta inspiegabilmente, per quanto attiene ai fini giuridici, tutta l'anzianità effettivamente maturata, non soltanto quella del complessivo servizio ma anche quella maturata nella qualifica di provenienza.

Una tale penalizzazione e un'ingiustizia così manifesta non trovano riscontro nella legislazione italiana, neppure in normative che conosciamo e che abbiamo tante volte deprecate per il passaggio da carriere a carriere, anche diverse, mentre qui si tratta in sostanza di una stessa attività. Atteso il vantaggio attribuito ai più giovani procuratori capo e l'azzeramento dell'anzianità per i procuratori capo più anziani, con un assoluto livellamento delle posizioni degli uni e degli altri, ne consegue che un procuratore capo dello Stato alla seconda classe di stipendio con quarant'anni di anzianità, di cui quindici nella qualifica, si troverebbe collocato dopo i giovanissimi sostituti avvocati con appena tre anni di servizio e insieme con gli altrettanto giovanissimi procuratori capo aventi pochi giorni di anzianità in una qualifica addirittura inferiore. Questi ultimi inoltre si troverebbero a scavalcare i sostituti avvocati di recente nomina insieme ai quali hanno effettuato — essi però infruttuosamente — il concorso per l'ammissione alla carriera di avvocato. Queste sono le incongrue, pratiche conseguenze di una norma che in ogni caso dovrebbe essere emendata.

È per queste ragioni, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, che mi permetto di insistere perchè questo emendamento venga accettato; anche se in una materia come questa non è facile realizzare una perfetta equità, questo emendamento ristabilisce una certa differenza tra posizioni lontane l'una dall'altra: coloro che hanno un'anzianità che arriva fino a quarant'anni di servizio devono avere un riconoscimento naturalmente diverso da quello di coloro che hanno un'anzianità brevissima.

S C A M A R C I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il transito dei procuratori capo nel ruolo degli avvocati senza la vittoria del concorso pubblico per esami rappresenta già un'agevolazione che, come tale, non può essere dilatata al punto di anteporre i fruitori di questo beneficio a quanti, provenendo dallo stesso ruolo dei procuratori dello Stato, o dalle carriere magistratuali o dalla libera professione, sono divenuti avvocati dello Stato avendo superato un difficile concorso pubblico per esami.

A stretto rigore i procuratori capo, ove se ne voglia mantenere il transito nel ruolo degli avvocati dello Stato, dovrebbero trovare collocazione dopo gli avvocati alla prima classe di stipendio, la cui posizione risulterebbe altrimenti lesa. Nè a giustificare una diversa collocazione potrebbe rilevare l'anzianità e l'esperienza maturata nell'attività di procuratore dello Stato, non tanto per il dato formale che, pur non marginale, potrebbe essere stato in concreto disatteso, per la diversità dell'attività di procuratore

e di avvocato, quanto essenzialmente perchè essi non hanno superato — vi abbiano o meno partecipato — la rigorosa prova del concorso pubblico per esami alla quale si sono vittoriosamente sottoposti altri loro colleghi.

La soluzione che proponiamo si adegua ad un criterio costantemente applicato in casi analoghi di transito anomalo da un ruolo ad un altro, consentito in via eccezionale e transitoria da norme legislative, ed è la sola che non si presti a facili obiezioni di irrazionalità rilevanti sul piano della legittimità costituzionale. L'anzianità maturata nel diverso ruolo di procuratore dello Stato non può essere automaticamente ed integralmente trasferita nel ruolo degli avvocati dello Stato prevalendo sull'anzianità in quel ruolo effettivamente acquisita.

D E M A T T E I S , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E M A T T E I S , *relatore*. La Commissione ha ritenuto di proporre che, nella prima applicazione della legge, i vice avvocati generali dello Stato che attualmente ricoprono quell'incarico (perchè ora di incarico bisogna parlare, dal momento che abbiamo votato l'articolo 15 che parla di incarico e non di funzioni) mantengano per il primo triennio l'incarico, appunto per evitare traumi, per evitare che con l'entrata in vigore della legge possano verificarsi sussulti nell'indirizzo generale dell'Avvocatura dello Stato.

La Commissione ha per questo cercato il modo di mediare opposte esigenze, come quella del Governo, che a suo tempo aveva presentato in Commissione un emendamento più ampio, meno restrittivo, che è stato respinto. Successivamente, proprio perche abbiamo avuto delle preoccupazioni che in sede di prima applicazione la norma potesse non rispondere alle finalità della legge, abbiamo presentato l'emendamento 28. 3 che raccomando a tutti i colleghi e allo stesso Governo di accogliere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti 28. 1, 28. 2 e 28. 4.

* D E M A T T E I S , *relatore*. Sono nettamente contrario a questi emendamenti. Sul 28. 1, sono contrario perchè i procuratori dello Stato sono già stati in certo qual modo premiati, o si è usato nei loro confronti un atto di clemenza (e non di ingiustizia, caro collega Agrimi), nel momento in cui abbiamo dato loro la possibilità di transitare anche nel ruolo degli avvocati dello Stato riservando loro una certa aliquota dei posti che si ren dono vacanti e nel momento in cui abbiamo portato i procuratori capo nel ruolo degli avvocati. Certamente però non li abbiamo posti in questo ruolo valutando la loro anzianità, altrimenti i procuratori capo diventerebbero vice avvocati generali dello Stato, pur non avendo partecipato a concorsi di sorta per l'Avvocatura dello Stato. Non possiamo creare una disparità di trattamento tale per cui i procuratori potrebbero saltare a pie' pari tutti gli avvocati dello Stato, addirittura fino ad arrivare a precedere alcuni vice avvocati generali dello Stato. Questa la ragione della nostra contrarietà.

La Commissione è contraria anche all'emendamento Scamarcio, perchè in sede di Commissione abbiamo trovato un punto di incontro mettendo i procuratori capo, per la loro esperienza, nel ruolo degli avvocati, ma naturalmente ad un certo livello che è quello della seconda classe di stipendio, mantenendo poi tutti gli effetti economici.

Sono contrario anche all'emendamento del Governo che, tra l'altro, non sarebbe accettabile perchè, votando l'articolo 15, abbiamo parlato di incarico e non di funzione, mentre questo emendamento parla di funzioni. Inoltre un emendamento più o meno simile è stato presentato in Commissione e lì respinto. Da ultimo, non vedo perchè si voglia congelare per otto, nove anni una legge su cui abbiamo speso lavoro e attività noi tutti componenti la prima Commissione, il comitato ristretto e lo stesso Governo; ciò vuol dire mantenere allo *statu quo* tutti i

vice avvocati generali. Anzi l'emendamento, così come è stato formulato, si presterebbe all'ipotesi della nomina di altri nove avvocati generali, così avremmo tutti generali senza soldati.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Concordo con la Commissione in ordine agli emendamenti 28. 1 e 28. 4 per le ragioni già esposte dal relatore. Il tema è stato dibattuto in maniera approfondita in Commissione e si è trovata quella che pare al Governo essere una soluzione equilibrata tra diverse esigenze.

Il Governo insiste sull'emendamento 28. 2 da esso presentato e, in risposta al relatore. rileva che usando il termine « funzioni » si uniforma al testo dello stesso emendamento del relatore che pure adotta l'espressione: « le funzioni di cui all'articolo 15 ». Quindi relatore e Governo concordano nel ritenere che per un certo periodo di tempo i vice avvocati generali esercitino l'incarico cui sono attualmente preposti; il relatore limita questo periodo di tempo ai primi tre anni di attuazione della legge, il Governo invece ritiene che questo incarico debba essere ad esaurimento. Questa è la differenza tra la posizione del Governo e quela del relatore: insisto quindi sull'emendamento del Governo. Qualora questo non venisse accolto, è ovvio il mio favore per l'emendamento proposto dal senatore De Matteis.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 28.2, presentato dal Governo, non accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28. 1, presentato dai senatori Agrimi e Manente Comunale, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

S C A M A R C I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Ritiro l'emendamento 28. 4.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 28. 3, presentato dalla Commissione.

V E N A N Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Sono favorevole all'emendamento 28. 3 perchè meglio risolve l'ultimo comma dell'articolo 28 così come è stato formulato nel testo predisposto dalla Commissione.

L'emendamento è importante perchè se non si introduce una norma transitoria di questo tipo si rischia di affondare tutti o almeno una parte dei princìpi ispiratori di questa modifica dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. Infatti la composizione del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato comporta la nomina per diritto di tre vice avvocati generali dello Stato; pertanto, a parte il fatto che da ben due anni l'Avvocatura dello Stato non ha l'avvocato generale dello Stato, chiaramente non si riuscirebbe a costituire e fare funzionare tale importante organo.

Mi pare che la soluzione proposta dal relatore De Matteis in sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 28 risponda all'esigenza di riuscire almeno dopo tre anni ad arivare alla modificazione così come è voluta dalla riforma, trasformando gli uffici attuali in incarichi In secondo luogo consente agli attuali vice avvocati generali dello Stato di conservare in questo periodo le loro funzioni inerenti ad un ufficio che questa legge ha soppresso trasformandolo in incarico e dà anche la possibilità che il rinnovo delle funzioni, che questi ex vice avvocati generali dello Stato conservano, sia un poco più spedito rispetto a quello che sa-

rebbe l'*iter* normale della messa a riposo degli attuali funzionari — così come consiglierebbe l'emendamento del Governo, che però è stato respinto — in quanto dovranno trascorrere, pressappoco, 7-8 anni perchè tutti gli attuali vice avvocati generali dello Stato siano posti in quiescenza per raggiunto limite di età che, come tutti sanno, è a 70 anni.

Ecco il perchè di questa disposizione. Non vi nascondo che tale disposizione potrà sol levare determinate perplessità e forse contenzioso di legittimità costituzionale perchè, sopprimendo l'ufficio, si trasforma la funzione in incarico rimanendo vanificata la qualifica raggiunta, mentre si mantiene sempre, pur modificata, la funzione: un pasticcio sotto il profilo della ortodossia dell'organizzazione dello Stato ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione.

Tuttavia l'esigenza di modificare l'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato con il compromesso felicemente raggiunto dall'emendamento del senatore De Matteis può ragionevolmente, a mio avviso, essere soddisfatta perchè consente di avviare subito l'inizio della riforma e nello stesso tempo non grava, quasi ingiusta ed immeritata sanzione punitiva, sugli attuali vice avvocati generali dello Stato, certamente benemeriti dell'istituto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 28. 3, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 29.

Gli avvocati dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di sostituto avvocato, vice avvocato, sostituto avvocato generale e vice avvocato generale dello Stato.

I procuratori dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di procuratore aggiunto, sostituto procuratore, procuratore capo e procuratore capo con quattro anni di anzianità.

Tutte le disposizioni di legge e di regolamento attualmente vigenti che a qualsiasi effetto contemplano le qualifiche soppresse con la presente legge debbono intendersi riferite agli avvocati ed ai procuratori dello Stato che abbiano conseguito almeno la classe di stipendio corrispondente.

(*È approvato*).

Art. 30.

La prima elezione per la composizione del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato deve essere indetta dall'avvocato generale, a norma del secondo comma dell'articolo 21, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 31.

I posti lasciati liberi dagli avvocati e procuratori dello Stato collocati a riposo in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del relativo ruolo.

(*È approvato*).

Art. 32.

Le assegnazioni del personale dei ruoli unici a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sono disposte con precedenza per le

esigenze dell'Avvocatura dello Stato fino ad un contingente di 190 unità, anche oltre il limite degli organici.

(*È approvato*).

Art. 33.

La misura del concorso delle Regioni, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 9, nelle spese sostenute dallo Stato per il potenziamento degli organici e dei servizi dell'Avvocatura dello Stato in relazione all'esercizio della consulenza e del patrocinio in favore delle Regioni, è determinata, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione interregionale per la programmazione economica.

Fino a quando non sarà emanato il provvedimento di cui al precedente comma, le Regioni concorrono nelle spese per trasferte e per prestazioni straordinarie del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284, che si rendano necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse delle Regioni.

La liquidazione delle spese di cui al comma precedente è deliberata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'avvocato distrettuale dello Stato.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con gli emendamenti 33. 0. 1 e 33. 0. 2. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 33, *inserire il seguente*:

Art. ...

« Le norme della presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1979.

All'onere derivante dalla sua applicazione, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 250 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

33. 0. 1 LA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

Dopo l'articolo 33, *inserire il seguente*:

Art. ...

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1979.

All'onere derivante dalla sua applicazione, valutato per l'anno 1979 in lire 250 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

33. 0. 2 LA COMMISSIONE

C A R O L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R O L L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che l'emendamento 33. 0. 1 si illustri da sè. Comunque c'è da tener conto del fatto che la Commissione di merito ha fatto suo l'emendamento proposto dalla 5ª Commissione. In verità si tratta di garantire la copertura di 250 milioni di lire, copertura che non poteva essere effettuata con le disponibilità dell'esercizio finanziario 1974. Trattandosi fra l'altro di spese correnti, ben si sa che gli stanziamenti non utilizzati anteriori all'esercizio finanziario

che precede quello in corso non possono essere più utilizzati perchè vanno in prescrizione e non esistono più formalmente. Bisognava quindi trovare una copertura che per il 1978 non sarebbe stata possibile. Per questo siamo stati costretti a indicare la data del primo gennaio 1979 come la più prossima e la più idonea a garantire la copertura di 250 milioni di lire.

D E M A T T E I S , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S , *relatore.* Non ritengo di dover illustrare l'emendamento 33. 0. 2 che è sostanzialmente uguale all'emendamento 33. 0. 1.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, fra l'emendamento della 5ª Commissione e quello della Commissione di merito vi è una lieve differenza. È detto infatti nell'emendamento della 5ª Commissione: « Le norme della presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1979 ». È detto invece nell'emendamento della Commissione di merito: « La presente legge ha effetto dal primo gennaio 1979 ». Il Governo preferisce questa seconda formula.

C A R O L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R O L L O . Signor Presidente, l'interesse doveroso della 5ª Commissione è quello relativo alla materia finanziaria. Quindi non ho difficoltà alcuna, a nome della 5ª Commissione, a ritirare l'emendamento 33. 0. 1, visto che sostanzialmente è accolto per la materia che è propria della 5ª Commissione. La precisione della formulazione letterale relativa a « ha effetto » o « ha decorrenza » attiene più alla Commissione di merito che non alla 5ª. Pertanto per facilitare la votazione ritiro l'emendamento, sapendo che è sostanzialmente ripetuto in quello della Commissione di merito.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 33. 0. 2 presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

V E N A N Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo perchè questo disegno di legge, così a lungo maturato nei lavori della 1ª Commissione, ha precedenti che sono presenti a tutti noi. Quindi la mia dichiarazione di voto è dovuta soprattutto a un dovere di coerenza. Voglio ricordare infatti, non a coloro che hanno partecipato ai lavori della 6ª legislatura ma a chi non vi ha partecipato, che il nostro Gruppo durante tutta quella discussione condusse una viva battaglia parlamentare contro il disegno di legge che oggi vediamo riprodotto nel testo ripresentato dal Gruppo socialista in forza dell'articolo 81 del Regolamento, e non essendo state accettate le modificazioni proposte votò contro il testo licenziato allora dal Senato.

Però accostando i due testi, quello del 1975 e quello licenziato dalla Commissione per la approvazione del Senato, si ha la prova, direi, visiva delle modificazioni che sono state introdotte, quali sono già state del resto illustrato dal relatore senatore De Matteis. Queste modificazioni sono state introdotte non soltanto per il decorrere del tempo e per le vicende storiche tragiche di que-

sti ultimi tre anni, ma anche per la consapevolezza acquisita da tutti della necessità e dell'urgenza di introdurre riforme nella pubblica amministrazione come momento necessario per dare la dovuta efficienza all'attività del Governo.

È vero che queste modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato si riferiscono ad un istituto che ha — va sottolineato — il grande pregio di funzionare ancora, nonostante le difficoltà imputabili al suo vecchio ordinamento risalente ai testi unici del 1933. Le attuali funzioni, inoltre, giustificano un aumento dell'organico che allora avevamo combattuto e che oggi approviamo per l'ampliamento dei compiti affidati all'Avvocatura dello Stato per farla diventare, se le regioni lo vorranno, anche avvocatura delle regioni. Le trasformazioni che introduciamo oggi ci consentono di dare pieno consenso a questo disegno di legge pur sapendo che l'avvio di questa riforma, come del resto per tutte le altre riforme, non dipende tanto dal significato letterale delle norme che vi sono contenute, quanto dallo spirito, dal senso che abbiamo voluto imprimere teso a dare un'alta qualifica professionale, che d'altronde costituisce la caratteristica essenziale dell'Avvocatura dello Stato. Perciò non ci turba il fatto che si siano trasformate delle qualifiche in incarichi con un modo di procedere che in genere è da ritenere anomalo, perchè sarebbe indubbiamente opportuno, in una organizzazione di pubblico impiego, che ad ogni funzione corrispondesse una qualifica. Ma proprio per la particolarità della funzione dell'Avvocatura l'anomalia qui introdotta con la trasformazione di una qualifica in un incarico (parlo dei vice avvocati generali dello Stato) è consigliabile perchè esalta l'esperienza che la professionalità stessa conferisce con l'esercizio disgiungendola dalla carriera e dagli avanzamenti economici di stipendio. La carriera è ormai soltanto la progressione economica stabilita dalle classi di stipendio. Certo rimane la perplessità di valutare il pregio della scelta fatta di una qualifica che si trasforma in incarico, cosa che non sarebbe consentita in altro ordinamento di pubblico impiego. Tuttavia l'aspetto che si è voluto esaltare e si esalta è proprio la professionalità dell'avvocato dello Stato, quella che poi tutti coloro che hanno esercitato la professione forense, hanno sempre riconosciuto considerando l'avvocato dello Stato come collega e non come un burocrate. Però, detto questo e pensando anche a determinati rimedi che si sono voluti qui introdurre, per l'attenzione del Governo e di altri colleghi, per quanto riguarda altri aspetti (parlo dei procuratori), per mitigare una trasformazione così rapida di strutture che tutte attenevano ad una concezione burocratica di tipo gerarchico e quindi con tutte quelle caratteristiche di un ordinamento quasi militare nella progressione della carriera, rilevo che oggi invece la professionalità deve esaltarsi in un altro modo.

Ecco quindi perchè, dando l'approvazione al testo che stiamo per licenziare, vorrei soprattutto richiamare, a nome del mio Gruppo, l'attenzione del Governo. Infatti particolare cura spetterà al Governo per la nomina per troppo tempo differita dell'avvocato generale dello Stato, che tanta responsabilità nell'attuazione della riforma più che mai dovrà assumere per interpretare non solo la lettera, ma lo spirito della legge che il Senato sta per approvare.

Vorrei che i pareri e gli indirizzi del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, di questo organismo di espressione della professionalità generale dell'istituto, e le scelte nel conferimento degli incarichi, dopo il triennio o quando si riterrà opportuno, rispondano sempre a requisiti di professionalità e di capacità direttiva inerente alla funzione dei vice avvocati generali, non più piegati a quella, anomala e sbiadita, di essere solo coadiutori, secondo il vecchio testo del 1933, dell'avvocato generale, ma i preposti alla funzionalità stessa dell'Avvocatura generale nel suo insieme. Ciò non potrà che restituire all'istituto non solo quel senso di modernità cui altri hanno accennato, ma la sua precipua funzione che è quella di essere un grande e valido strumento della difesa della pubblica amministrazione dello Stato

e, ci auguriamo, delle regioni nel contenzioso giudiziario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, sinceramente, noi invidiamo la capacità di nuove convinzioni che ha indotto il collega Venanzi e con lui il Gruppo comunista a passare dal no pronunciato nella scorsa legislatura ad un orientamento favorevole in questa. Noi repubblicani invece rimaniamo in un orientamento sfavorevole a questo disegno di legge e teniamo a sottolinearne le ragioni. Noi riteniamo invero che sia questa una delle riforme-cardine dell'ordinamento dello Stato, rispetto alle quali ci stiamo comportando come chi, avendo sentito dal medico che, se continua a fumare, morirà di cancro, non sa superare il suo vizio nefasto e continua a fumare Continuiamo cioè a varare di quelle norme in ragione delle quali l'Italia funziona sempre peggio e tutto il nostro ordinamento risulta bloccato, siamo uno Stato impantanato.

A proposito di quello che succede in Italia, all'estero si parla di un nostro male oscuro. Questo male oscuro, almeno per quanto riguarda le nostre valutazioni, si manifesta in realtà come inesistenza ormai di qualsiasi impulso ad impegnarsi, a far di meglio, a studiare e lavorare di più. Io sono un avvocato e credo che il collega Venanzi mi possa dare atto, con la sua valida esperienza di avvocato, che nella nostra professione è vitale proprio questo impulso continuo a non ritenere acquisito proprio nulla e che tutto possa essere riproposto, ritentato, ridiscusso Qui invece stabiliamo le classi di stipendio anche per gli avvocati, quelli dello Stato, e per la progressione di carriera si fa ricorso alle nefaste parole: « senza demerito ». Ma chi è « senza demerito » in Italia? Forse le Brigate rosse, finchè anche a loro non riconosceremo dei meriti. In Italia siamo tutti « senza demerito ». Non appena un italiano nasce è iscritto d'ufficio in un ruolo di dipendenti dello Stato e mercè il « senza demerito » è sicuro di arrivare al massimo grado.

Questa è la nostra prima critica: con questa legge viene esteso all'Avvocatura dello Stato quanto già è stato rovinoso in altri settori della pubblica amministrazione. Occorrono prove al riguardo? L'Avvocatura dello Stato finora era rimasta valida per la sua intensa attività, per il senso dello Stato e per le alte capacità professionali di coloro che ne fanno parte. Pensiamo che adottare per la carriera degli avvocati e procuratori dello Stato il sistema del « senza demerito » significa volere estendere a questo settore quanto avviene un po' dovunque con gli italiani che — consentitemi questa espressione che sembra vernacola — « si gettano all'imbraca ». Quando non c'è speranza di premio nè timore di pena forse solo un santo risponde ancora al dovere che il Signore gli ha prescritto.

La seconda nostra osservazione è questa: con questo disegno di legge si dà una spinta notevolissima alla politicizzazione dell'Avvocatura dello Stato. Con il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, così come è previsto dall'articolo 20, non si fa altro che porre in essere una copia, o quasi, del Consiglio superiore della magistratura. E vorrei proprio vedere quanti cittadini sono convinti che il Consiglio superiore della magistratura abbia funzionato bene. Noi riteniamo che ha prodotto disfunzioni gravi, pur avendo la propria base nel precetto costituzionale. Ricordate? Magistratura Democratica, Magistratura Indipendente, Terzo Potere, Unione Magistrati Italiani ... Avremo le correnti organizzate dell'Avvocatura: Avvocatura di destra, Avvocatura di sinistra. E le gare per essere eletti ed il prevedibile sforzo per eliminare i componenti di diritto previsti dall'articolo 20 ed estendere lo spazio della componente elettiva.

Questa politicizzazione inciderà anche — e questa è la nostra terza critica — sul modo di esplicazione dell'opera professionale degli avvocati e dei procuratori. Questo attraverso

il comitato consultivo che viene designato dal consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. Politicizzato in partenza, esso influirà sui criteri per la assegnazione degli affari contenziosi e consultivi ed influirà anche nel dirimere le possibili divergenze di valutazione nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi.

Questo sistema rende tutt'altro che tranquilli quanto al libero giudizio degli avvocati e dei procuratori e non ci pare che soddisfi l'esigenza del rispetto della professionalità.

La quarta delle nostre ragioni ha riferimento all'articolo 5. Come ebbi a dire in quest'Aula quando si discusse la progressione di carriera dei magistrati di Cassazione, nell'Italia contemporanea si cede alla spinta nefasta per l'eliminazione dei concorsi seri, qualificanti davvero. Un terzo dei posti della qualifica di avvocato viene riservato ai procuratori, il che significa che per essi, avvenuto l'ingresso nella carriera, sarà quasi automatico il divenire avvocati e proseguire, ragioni politiche aiutando, verso i supremi vertici.

Onorevole Presidente, forse le mie parole non sono adeguate all'amarezza con cui noi consideriamo questo modo di concepire i problemi delle nostre istituzioni e di soddisfare le esigenze del loro rinnovamento, che pure esistono. Però, prima di concludere, voglio dare atto al Governo di aver fatto in una materia abbastanza difficile (l'abbiamo visto anche oggi, relativamente all'emendamento 28. 2 del Governo) vari tentativi per migilorare questo disegno di legge. Secondo noi, bisogna fare appello adesso ad altra ridesta saggezza. Anche se ognuno dei due corpi legislativi del nostro Stato è autonomo nelle proprie valutazioni e deliberazioni, mi sia lecito sperare che, prima ancora della saggezza interpretativa dell'avvocato generale dello Stato quando sarà nominato (ad essa ha fatto appello l'egregio collega Venanzi), sia la Camera dei deputati a tener conto di tante critiche emerse nell'opinione pubblica. Aggiungo che in questo caso quell'articolo 81 del nostro Regolamento che abbiamo voluto per snellire l'attività legislativa ha finito con l'avere quello che oggi suole chiamarsi un « effetto perverso ». Infatti nella specie detto articolo 81, in relazione a questa riforma difficile (non dico che sia stato violato il Regolamento, signor Presidente) ha sottratto all'Aula il dibattito pieno su questa riforma. Il normale e ampio dibattito in Aula sarebbe stato invece necessario, giacchè questa approvazione non si riferisce a qualcosa che possa sembrare ovvio o che sia da tutti accettato. Ecco le ragioni del nostro dissenso, onorevole Presidente, onorevoli colleghi.

S C A M A R C I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, fin dalla 5ª legislatura il mio Gruppo si era reso promotore di un disegno di legge per la riforma dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. L'iniziativa è fra quelle che più testimoniano la viva attenzione del Partito socialista per i problemi dello Stato ed il suo tenace impegno, lungo un trentennio di esperienza parlamentare della Repubblica, per il rinnovamento in senso moderno e democratico delle sue strutture.

Fin da allora l'esigenza di riforma traeva la sua motivazione dal convincimento che un istituto come l'Avvocatura dello Stato, chiamato ad assolvere un ruolo insostituibile in uno dei momenti più delicati dell'azione pubblica, quello in cui deve concretizzarsi il principio della legalità dell'azione amministrativa, non poteva esplicare la sua funzione nella realtà costituzionale avvalendosi di strutture organizzative e di moduli operativi fissati da un testo unico che risale al 1933; incolmabile è il divario tra la mentalità accentratrice e burocratica che ispira quelle norme e le direttive democratiche cui l'organizzazione pubblica deve adeguarsi secondo i dettati della Costituzione.

Ricordo tutto questo non tanto per rivendicare al mio Gruppo una sorta di diritto di

primogenitura, ma piuttosto per sottolineare, ora che annuncio il voto favorevole al testo legislativo presentato dalla Commissione, quali profonde radici abbia la nostra scelta politica.

Il testo elaborato dalla Commissione reca profonde innovazioni a quello della proposta originaria d'iniziativa dell'attuale nostro capogruppo e di altri colleghi parlamentari; ma presentando quel disegno si è chiarito che la riproduzione del testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura, e poi decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere, tendeva a ribadire il giudizio di urgenza della riforma e la necessità di portarla a termine con la procedura dell'articolo 81 del Regolamento; non implicava invece una adesione a delle soluzioni normative che già il mio Gruppo aveva giudicato timide e arretrate. E la nostra valutazione ha trovato sostanziale conferma nella nuova elaborazione del testo da parte della Commissione.

Concordo quindi con le conclusioni del relatore senatore De Matteis· guardando le linee generali del provvedimento, l'apprezzamento è senz'altro positivo giacchè l'Avvocatura dello Stato perde indubbiamente il suo volto di organo burocratico e fiscale, acquistandone uno nuovo capace di esaltare il momento tecnico-professionale della funzione dell'avvocato dello Stato.

In questa connotazione di professionalità, che si esprime da un lato nella dignità e responsabilità dell'avvocato dello Stato nella trattazione degli affari a lui affidati, dall'altro nella riconosciuta utilità del metodo collegiale per elaborare le linee necessarie al coordinamento dell'attività contenziosa e consultiva, va vista la migliore garanzia di un esercizio obiettivo ed imparziale della funzione di consulente e di difensore delle amministrazioni pubbliche.

È ancora questo nuovo volto che potrà rendere l'Avvocatura dello Stato capace di inserirsi nel nuovo assetto pluralistico della Repubblica; in questa prospettiva, il mettere a disposizione delle regioni a statuto ordinario un organo legale così altamente qualificato rappresenta un significativo progresso nell'attuazione dell'ordinamento regionale secondo un'ottica che respinga una aprioristica e conflittuale contrapposizione delle regioni allo Stato.

Onorevoli colleghi, approvando questo testo di legge il Parlamento adempie ancora una volta al suo dovere costituzionale di provvedere agli strumenti normativi necessari perchè gli apparati amministrativi operino con efficienza e spirito democratico secondo le aspettative del paese. Ma sta anche al Governo fare buon uso di questa riforma che lo impegna a riconoscere, nei fatti, nell'Avvocatura dello Stato il proprio naturale e legittimo consulente giuridico, sottraendosi alla tentazione di praticare strade diverse da quelle linearmente indicate dal Parlamento con la presente legge. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

M A N C I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esprimere il consenso del Gruppo democristiano del Senato al disegno di legge sul riordinamento dell'Avvocatura dello Stato, desidero sottolineare l'importanza della riforma e la rilevanza che essa indubbiamente avrà sul complesso degli istituti formalmente riconosciuti dalla nostra Costituzione come organi ausiliari.

Il disegno di legge, non nuovo al dibattito parlamentare, è profondamente innovativo, in quanto allarga la possibilità di intervento del Foro erariale fino alle regioni a statuto ordinario — sempre che esse decidano di volersene avvalere — e agli enti locali tradizionali destinatari di deleghe da parte delle regioni.

Si realizza una tendenza culturale e politica, già manifestatasi a livello di istanza durante la prima legislatura regionale, secondo cui lo Stato-ordinamento ricomprende nella sua strategia unitaria e unificante livelli istituzionali pur diversi tra di loro per natura, territorio e finalità, ma pur così convergenti nella complessa politica di sviluppo civile della comunità nazionale. L'esperienza,

l'autorevolezza, la dignità dell'Avvocatura dello Stato, al servizio anche dell'ordinamento regionale, sono una garanzia per ricomprendere gli interessi regionali in una visione più generale ed unitaria.

Con il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare si concretizza una precisa previsione normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del luglio 1977 e si risponde ad una forte domanda, che alcuni livelli istituzionali hanno posto al legislatore nazionale, per una radicale inversione della tendenza a chiudersi dell'Avvocatura attorno ai tradizionali settori dell'amministrazione centrale.

Concordata così tra tutti i Gruppi politici dell'attuale maggioranza di Governo la prospettiva di far corrispondere l'ordinamento dell'Avvocatura erariale alle profonde trasformazioni istituzionali, politiche e sociali del paese, tutta la struttura che ne è derivata è lo sviluppo progressivo e coerente di un discorso, che è partito da lontano per approdare a lidi di dignitosa collocazione dell'istituto al centro del complessivo sistema istituzionale del paese. È stata così superata tutto d'un colpo la pratica di leggi di portata limitata al solo sviluppo della carriera interna degli avvocati dello Stato, il cui patrimonio di professionalità non poteva essere ulteriormente compresso dalla forte gerarchizzazione delle carriere, come previsto e disciplinato dal testo unico del 1933.

Il disegno di legge al nostro esame dirime vecchie e non ancora sopite dispute, che non sono solo dottrinarie, circa il ruolo dell'avvocato statuale all'interno del suo ordinamento, e conferisce a ciascuno dei professionisti uno spazio di partecipazione all'attività organica dell'Avvocatura, alle decisioni interne circa l'atteggiamento da assumere sui temi generali della difesa della pubblica amministrazione e sulle questioni specifiche, al confronto dialettico tra posizioni conflittuali tra avvocato e avvocato distrettuale, tra avvocato distrettuale e avvocato generale. Non è stata assente, in sede di Sottocommissione, prima, e di Commissione plenaria affari costituzionali, dopo, l'antica *querelle* di origine weberiana sulla neutralità della pubblica amministrazione e sul ruolo perciò giudiziale e riduttivo degli avvocati dello Stato; essa è stata superata, ammettendo, come con il consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato, forme istituzionali di partecipazione e di collegialità per la risoluzione delle questioni più complesse. Con la conferma delle responsabilità della direzione politica del contenzioso in testa al Presidente del Consiglio dei ministri, è stata sottolineata l'autonomia dell'ufficio di difensore nella conduzione tecnica del rapporto processuale in cui è parte l'amministrazione centrale; così resta fissato parallelamente per le regioni.

L'avvocato dello Stato viene rivalutato anche nella sua funzione esponenziale sia rispetto all'esterno — ove alla gerarchia si sostituisce un rapporto di collaborazione attiva con il capo del Governo, diverso da quello rigido previsto dall'articolo 5 del testo unico, ai fini della risoluzione della diversità di valutazione — sia rispetto all'interno, ove la determinazione di precisi poteri di amministrazione attiva in capo al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato postula una più generale considerazione di funzioni — a partire da quelle dell'avvocato generale — che allarga l'area della responsabilità collegiale della direzione dell'ufficio di difensore.

Un altro aspetto preme sottolineare del disegno di legge riformatore ed è quello di aver ribadito la diversità, di rilievo anche costituzionale, fra l'attività consultiva dell'Avvocatura e la funzione consultiva del Consiglio di Stato, riconducendo a mio avviso correttamente l'attività consultiva dell'Avvocatura nell'alveo delle valutazioni relative a specifiche possibilità di contenzioso, sottraendola, perciò, opportunamente all'ambiguità di una funzione consultiva parallela e certamente conflittuale rispetto a quella che l'articolo 100 della Costituzione attribuisce al Consiglio di Stato.

Ciò anche per evitare che permanga sempre aperta la possibilità che il Governo si serva a sua scelta dell'Avvocatura o del Consiglio di Stato per sottrarsi, attraverso la via della copertura tecnica, a precise proprie responsabilità politiche ed amministrative.

Presidenza del vice presidente CARRARO

(*Segue* M A N C I N O). Il regime dei limiti per attività esterne all'ufficio e delle incompatibilità sembra essere un altro elemento positivo del nuovo ordinamento; allargando l'area delle collaborazioni con l'Esecutivo, si è voluto sottolineare l'esigenza di utilizzare l'avvocato erariale di norma per compiti di istituto ed in via eccezionale per collaborazioni limitate nel tempo a favore del Governo e di organismi con funzioni giurisdizionali.

Posto l'accento sulla diversità della disciplina dello stato giuridico dell'avvocato dello Stato quale si desume dal disegno di legge, rispetto al vecchio ordinamento, accompagno il voto favorevole del Gruppo con l'augurio che l'assetto diverso costituisca una premessa per una rivalutazione complessiva del ruolo, della funzione, della professionalità e della specialità dell'avvocato dello Stato, senza qui nascondere l'esigenza di ringraziare, oltre i colleghi degli altri Gruppi e in particolare il relatore per il contributo qualificante da loro dato alla stesura definitiva del testo, il collega Lombardi che, anche per la sua appartenenza ai ruoli dell'Avvocatura, pur non facendo parte della Commissione affari costituzionali, ci è stato vicino, ci ha stimolato nel confronto e ha dato una collaborazione utile, efficace ed intelligente. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche » (1327) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche », già approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

L U C C H I G I O V A N N A, *relatore*. Desidero fare soltanto una raccomandazione: spero che questo disegno di legge venga approvato. E se viene approvato vorrei raccomandare al Governo di fare di tutto affinchè venga attuato ed applicato al più presto. Infatti il disegno di legge al nostro esame fissa dei tempi massimi, che sono abbastanza lunghi, per la sua applicazione. Vorrei far rilevare che si tratta di tempi massimi e come tali vanno considerati per cui non è detto che all'interno di questi tempi non si possa operare con maggior celerità: lo esige proprio la caratteristica del disegno di legge che vuol riparare una discriminazione fatta nei confronti di una categoria di lavoratori, quelli dello spettacolo, e poi perchè questo disegno di legge è stato presentato nell'ottobre del 1976 ed oggi siamo all'11 ottobre 1978.

Si deve considerare anche che si tratta di lavoratori anziani, di pensionati, parecchi dei quali in questi anni di attesa sono passati a miglior vita.

Onorevoli colleghi, se perdiamo altro tempo, temo che rischiamo di legiferare a vuoto proprio per esaurimento naturale dei soggetti interessati.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* C R I S T O F O R I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero assicurare il relatore che per quanto sta al potere dell'Esecutivo faremo in modo che questo provvedimento possa avere una rapidissima applicazione.

Ci sono dei tempi sui quali il Parlamento ha concordato per quanto si riferisce alle domande che devono essere presentate dagli interessati e siamo convinti, proprio perchè il Governo stesso ha presentato questo provvedimento, che esso sia tale da portare un momento di tranquillità tra categorie che normalmente sono state svantaggiate per le ragioni scritte nella relazione. Pertanto ci auguriamo che il Senato approvi il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 1.

I lavoratori dello spettacolo, o loro aventi causa, che alla data di entrata in vigore della presente legge possano fornire prove di data certa relative all'effettivo svolgimento di periodi lavorativi svolti tra il 1° gennaio 1929 ed il 31 dicembre 1946, nelle attività indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, scoperti di contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici, possono richiedere il riconoscimento dei periodi stessi ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di pensione da parte dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Per ogni giornata di lavoro relativa ai periodi previsti dal precedente comma, è attribuito un contributo assicurativo figurativo pari ad un sesto di quello settimanale minimo in vigore, per i corrispondenti periodi, nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per il riconoscimento dei periodi lavorativi di cui al primo comma del presente articolo, i lavoratori interessati, o loro aventi causa, devono presentare domanda all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al successivo articolo 3, terzo comma, n. 1. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* deve avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione del decreto.

(*È approvato*).

Art. 2.

Contro gli atti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo che respingono o accolgono parzialmente le richieste dei lavoratori, o loro aventi causa, rivolte ad ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi lavorativi di cui al precedente articolo 1, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, al consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, che decide, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 3, entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

(*È approvato*).

Art. 3.

Presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo è istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione presieduta dal presidente dell'Ente medesimo e composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

d) cinque rappresentanti dei lavoratori e dei pensionati dello spettacolo;

e) due rappresentanti dei datori di lavoro.

Qualora i rappresentanti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) non siano designati entro 30 giorni dalla richiesta, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede direttamente alla costituzione della commissione, nel rispetto delle rappresentanze sopra indicate.

La commissione di cui al primo comma:

1) delibera, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la dimostrazione, da parte dei lavoratori o dei loro aventi causa, dei periodi lavorativi per i quali si richiede il riconoscimento ai fini della liquidazione o riliquidazione della pensione a norma della presente legge. La delibera è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 30 giorni dalla data della delibera stessa;

2) esprime il parere al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo sui ricorsi di cui al precedente articolo 2, entro 30 giorni dalla loro ricezione.

I rappresentanti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), designati dalle rispettive amministrazioni, sono prescelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente od equiparata.

I rappresentanti di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

(*È approvato*).

Art. 4.

Entro sei mesi dal termine di presentazione della domanda di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3, è stabilita un'addizionale da applicare all'aliquota contributiva prevista dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, in misura tale da consentire, entro il termine massimo di dieci anni, la copertura degli oneri assunti dalla gestione pensionistica dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per effetto della presente legge, calcolati con i criteri previsti per la costituzione delle rendite di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'addizionale di cui sopra è posta a carico per i due terzi dei datori di lavoro e per un terzo dei lavoratori.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sarà disposta la cessazione dell'addizionale qualora gli oneri assunti dalla gestione pensionistica dell'Ente predetto risultassero coperti prima della scadenza del termine stabilito con il decreto di cui al precedente comma. A tal fine, è tenuta una particolare evidenza contabile.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M A N E N T E C O M U N A L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N E N T E C O M U N A L E . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Parlamento si appresta con la votazione di questa Assemblea ad approvare definitivamente il disegno di legge d'iniziativa governativa relativo a provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche.

Come è stato molto bene illustrato nella relazione della collega senatrice Lucchi, il

provvedimento riguarda fra gli altri: artisti lirici, attori di prosa, di operetta, di rivista, generici, di doppiaggio, registi teatrali e cinematografici, fino ai truccatori ed ai parrucchieri, cioè tutti coloro i quali gravitano nel mondo dello spettacolo che non hanno avuto copertura di contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici e che possono con la nuova normativa richiedere il riconoscimento dei periodi stessi ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di pensione da parte dell'ENPALS.

Come si è avuto modo di convenire nella discussione generale svoltasi nella Commissione lavoro sulla opportunità della legge e sulle garanzie dalla stessa date ai fini del riconoscimento dei periodi scoperti di contribuzione, il Gruppo democratico cristiano esprime voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, certo di contribuire alla soluzione del problema pensionistico che riguarda artisti fortunati o meno nella loro carriera, auspicando una sollecita promulgazione

C A Z Z A T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A Z Z A T O . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, diverse e inspiegabili sono le ragioni per le quali molti lavoratori anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche si trovano allo scoperto per quanto riguarda la contribuzione ai fini pensionistici dal 1929 al 1946. A ciò si potrà ovviare con il provvedimento al nostro esame che consente il ripristino della copertura contributiva ai fini della liquidazione o della riliquidazione delle pensioni.

La condizione essenziale per far valere tale diritto è quella di fornire prove e date certe dei periodi lavorativi svolti dal primo gennaio 1929 al 31 dicembre 1946 all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo. Certo non si tratta del versamento dei contributi per intero, ma solo di contributi figurativi pari a un sesto di quelli settimanali in vigore per gli stessi periodi nell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

Si tratta in sostanza di un provvedimento riparatore che fa seguito ad altri che il Parlamento ha approvato negli anni passati e che hanno consentito a numerosi lavoratori, con lo stesso meccanismo, di recuperare diversi anni di mancata copertura contributiva.

È importante il fatto che nel disegno di legge oggetto della nostra discussione si affida il compito di esaminare la documentazione che gli interessati presenteranno a una commissione che vede partecipi in maniera qualificata i rappresentanti dei lavoratori e dei pensionati dello spettacolo, oltre naturalmente ai rappresentanti dei ministeri e dei datori di lavoro del settore.

Quindi raccomandiamo al Governo di determinare effettivamente entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge i criteri per la dimostrazione, da parte dei lavoratori interessati, di cui al punto uno dell'articolo 3, per evitare ulteriori lungaggini burocratiche, tenendo presenti da un lato i tempi e le modalità previste dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1339, e dall'altro la età avanzata dei lavoratori in causa.

Non abbiamo presentato nè in Commissione nè in Aula emendamenti riduttivi dei tempi previsti per evitare una ulteriore perdita di tempo e per evitare che il provvedimento ritorni all'altro ramo del Parlamento. Di qui la raccomandazione di rispettare i tempi.

Tutto ciò premesso, il Gruppo comunista, nel concordare con la relazione presentata dalla relatrice e con il testo del disegno di legge al nostro esame, esprimerà voto favorevole, per soddisfare, sia pure con ritardo, le aspirazioni dei lavoratori anziani dello spettacolo appartenti alle categorie artistiche e tecniche.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Riordinamento dell'ente teatrale italiano » (1311), d'iniziativa del deputato Scaramucci Guaitini Alba e di altri deputati (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'ente teatrale italiano », d'iniziativa dei deputati Scaramucci Guaitini Alba, Picchioni, Aniasi, Mammì e Bozzi, approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A L E R I A , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1311, già approvato dalla Camera nel luglio 1978, è un disegno di legge di iniziativa parlamentare ed assorbe un provvedimento del Governo presentato, sempre alla Camera dei deputati già nel luglio 1977.

Era nato questo progetto di legge — è bene ricordarlo — come una proposta del Governo per un contributo straordinario all'ente teatrale italiano per il restauro del Teatro Valle e la gestione degli esercizi teatrali. Ha subìto parecchie modifiche abbastanza sostanziali ed ha assunto un titolo nuovo: « Riordinamento dell'ente teatrale italiano ». Infatti il disegno di legge del Governo si limitava a proporre, come dicevo dianzi, un contributo straordinario di 500 milioni all'ente teatrale italiano in aggiunta ad un precedente contributo di 300 milioni concesso nel 1975 per lavori di restauro del Teatro Valle. Il contributo del 1975 si era reso necessario per provvedere ad opere urgenti di risanamento delle strutture del teatro romano; tanto la condizione di questo teatro era precaria — anche questo è bene ricordarlo — che il teatro era stato chiuso addirittura al pubblico.

Ma la spesa per gli interventi di ristrutturazione e di restauro superò lo stanziamento di 300 milioni ed inoltre l'ente teatrale italiano si trovò a dover affrontare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria anche in altri teatri del nostro paese (teatro Quirino, di Roma, teatro La Pergola, di Firenze, San Ferdinando, di Napoli e così via); di conseguenza l'ente teatrale italiano venne a trovarsi in una situazione estremamente difficile. Il Parlamento ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione di una legge di finanziamento dell'ETI per avviare contestualmente una revisione delle finalità dell'ente e una ristrutturazione dei suoi organi direttivi.

La costituzione dell'ENI risale ormai al 1942. L'ETI è compreso tra gli enti culturali di promozione artistica indicati nella tabella allegata alla legge n. 70, è stato incluso cioè tra gli enti culturali necessari di promozione artistica previsti dalla legge citata. Una ragione di più per avviare una rivitalizzazione ed una migliore e diversa organizzazione interna dell'istituto, anche in previsione della riforma organica e complessiva del teatro di cui al decreto presidenziale n. 616, in attuazione della legge n. 382, da compiersi entro il 31 dicembre 1979. Anzi dobbiamo dire che l'assetto definitivo dell'ETI probabilmente si realizzerà con la legge di riforma. Inoltre negli ultimi anni si è verificato un sensibile sviluppo dei compiti e delle iniziative dell'ETI. Nella stagione 1977-78 l'ETI ha svolto una intensa attività: ha distribuito gli spettacoli e le iniziative di 112 formazioni teatrali di vario tipo, per un totale di 2077 recite con più di un milione di biglietti venduti. Nel 1971 l'ETI aveva un circuito di trenta teatri; nel 1976 — questi sono gli ultimi dati — aveva un circuito di 70 teatri. Quindi abbiamo assistito negli ultimi anni ad uno sviluppo dell'ente teatrale italiano anche sul piano delle iniziative culturali: acquisizione di nuove aree nel Sud, coordinamento delle attività con altri circuiti teatrali nel frattempo sorti, (enti locali, regioni), rassegna del teatro di ricerca sperimentale e così via.

Oggi si tratta di consolidare e di estendere queste nuove responsabilità dell'ente teatrale italiano dal momento che è già in atto una modificazione nei fatti rispetto ai tra-

dizionali compiti istituzionali dell'ente. Cioè ad una semplice funzione di distribuzione del prodotto teatrale si è affiancata e ha preso rilievo negli ultimi anni, nell'ente teatrale italiano, una funzione più propriamente culturale e di promozione.

Onorevoli colleghi, è quindi urgente, a nostro avviso, forniti rapidamente questi dati sullo sviluppo della istituzione di cui stiamo parlando, una riforma dell'ETI, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze che nel settore teatrale si sono manifestate e di superare compiti molto spesso troppo prevalenti di pura distribuzione di spettacoli, ed in pari tempo di ovviare ad una gestione non sufficientemente rappresentativa.

Pertanto l'iniziativa di finanziamento che la legge chiede nella misura di 500 milioni non si limita, con la nuova proposta di iniziativa parlamentare, a risanare la situazione finanziaria dell'ente, ma si unisce allo sforzo e all'impegno per rivedere più nel profondo il ruolo e gli scopi dell'istituzione, in una situazione modificata. La legge si propone quindi due obiettivi: il primo è quello di un aggiornamento dei compiti dell'ente, come ho ricordato, in un raccordo più stretto con nuove realtà; in secondo luogo la legge vuole garantire una maggiore rappresentatività, negli organi direttivi dell'istituto, di forze che hanno assunto sempre maggior peso nella responsabilità operativa del settore teatrale.

Sul primo obiettivo, cioè sulla necessità, sottolineata nel disegno di legge, di un rapporto più valido dell'ente teatrale italiano con le modificazioni oggettive intervenute, non vorrei tediare i colleghi con una lunga elencazione di dati che stanno a provare il grande sviluppo che in questi anni il teatro di prosa ha avuto; ricordo soltanto (questi sono gli ultimi dati a nostra disposizione) che dal 1966 al 1976 le rappresentazioni teatrali sono passate da 39.700 circa a 68.700 circa e che in questo quadro il teatro di prosa rappresenta oltre il 47 per cento. Inoltre nella stagione 1977-78 il teatro di prosa (pubblico, privato, cooperativo, sperimentale e via dicendo) ha registrato un numero altissimo di recite per sei milioni e 700.000 biglietti venduti. Di conseguenza l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame affida all'ente teatrale italiano compiti promozionali anche nuovi rispetto a quelli tradizionali per incrementare e diffondere le attività teatrali in Italia e all'estero.

È tenendo conto di questa realtà in espansione che il disegno di legge apporta alcune modifiche abbastanza rilevanti ai compiti istituzionali dell'ente. Si rende necessario cioè, a nostro avviso, non solo sancire con questo disegno di legge un momento di finanziamento indispensabile dell'ETI, ma dare maggiore vitalità e più precisa funzionalità all'ente, per fissare meglio il ruolo di un organismo nazionale che dovrebbe diventare un vero e proprio servizio ai fini della promozione, della diffusione e del coordinamento nel campo del teatro.

Circa gli organismi direttivi dell'ente, il disegno di legge si dilunga su questo aspetto che è molto importante. Tra l'altro il disegno di legge prevede che l'elezione del presidente dell'ente avvenga secondo le procedure previste dalla legge sulle nomine negli enti pubblici, votata dal Parlamento nel gennaio del 1978. Lo stesso disegno di legge prevede che l'ETI si adegui alla legge 70, che lo riconosce tra gli enti utili, anche per altri aspetti, quale il regolamento giuridico ed economico del personale. Entrano a far parte del consiglio di amministrazione dell'ETI (soltanto per fare alcuni esempi) i rappresentanti delle regioni, i rappresentanti degli organismi teatrali di distribuzione promossi dalle regioni e dagli enti locali, i rappresentanti degli organismi professionali di produzione teatrale, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori dello spettacolo e via dicendo.

Entrando nel merito dell'articolato, non credo sia necessaria illustrarlo nei particolari. L'articolo 1 è assai importante perchè fissa le finalità e i compiti dell'ente nella direzione che ho sommariamente indicato. Dall'articolo 2 all'articolo 7 si definiscono i nuovi organi dirigenti: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il collegio dei revisori. Infine l'articolo 8 del disegno di legge fissa un contributo straordinario di 500 milioni in aggiunta al

contributo straordinario di 300 milioni già disposto con la legge dell'agosto 1975.

La Commissione ha approvato tuttavia alcune modificazioni al testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Volevo rapidamente ricordare queste modificazioni per rendere conto all'Assemblea anche delle ragioni che le hanno motivate.

A proposito degli organismi dirigenti, all'articolo 4 del disegno di legge trasmessoci dalla Camera, si dice, al punto *d*), che nel consiglio di amministrazione sono previsti « tre rappresentanti indicati dalle regioni; avendo riguardo alle diverse aree geografiche del territorio nazionale ». Al quarto comma dello stesso articolo si precisa che le designazioni dei rappresentanti regionali sono effettuate dalle regioni, il che mi sembra ovvio. Restavano non chiare le procedure per la nomina di questi rappresentanti. Il quesito non è nuovo e sorge, soprattutto in questo ultimo periodo, ogni qualvolta in un determinato organismo nazionale devono essere nominati i rappresentanti non di tutte le regioni, ma di alcune di esse. Pertanto la Commissione ha proposto una soluzione del problema che sembra più corretta.

Non è parsa percorribile la strada per cui tutte le regioni nominano un rappresentante. Tale soluzione tra l'altro avrebbe eccessivamente gonfiato il numero dei componenti il consiglio stesso. La Commissione ha proposto che, restando nel numero di tre gli esperti indicati dalle regioni, le designazioni di essi vengano effettuate dal Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base di una rosa di nominativi proposti da tutte le regioni, uno per ciascuna di esse.

Un'ultima osservazione riguarda l'articolo 7, ultimo comma, dove si dice che: « Il personale addetto ai teatri gestiti dall'ETI continua ad essere disciplinato dalla contrattazione collettiva di diritto privato ed è escluso dalla normativa della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 ». A questo proposito è necessaria una precisazione al fine di evitare interpretazioni inesatte Una lettura non attenta del testo potrebbe infatti indurre in errore. Mentre l'ente è stato riconosciuto dalla legge n. 70 come ente utile, che quindi deve rimanere, la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 7 potrebbe far pensare che il personale dell'ETI non rientra nella normativa stabilita dalla legge n. 70. Da una attenta lettura si rileva però che il problema riguarda il personale addetto ai teatri gestiti dall'ETI e non il personale dell'ETI che quindi rientra nell'area di applicazione della legge n. 70 che ha disciplinato il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli enti di diritto pubblico, tra i quali è appunto l'ETI.

L'ente teatrale italiano infatti nello svolgimento della propria attività istituzionale può gestire sia direttamente sia indirettamente, tramite convenzioni con enti locali e con privati, i teatri. In questi casi l'ETI assume il personale necessario alla conduzione dei teatri stessi instaurando un rapporto di lavoro che non rientra nella legge 70, ma è necessariamente di natura privatistica. Debbo ricordare, sempre per chiarezza, che l'ultimo comma dell'articolo 7 vuole sottolineare che i rapporti di lavoro che sono instaurati dall'Ente teatrale italiano si riferiscono a gestioni spesso temporanee, precarie o stagionali dei teatri, che non possono rientrare in una regolamentazione come quella prevista dalla legge 70.

Lo stesso orario di servizio dei dipendenti dei teatri in quasi tutti i casi non è assimilabile a quello dei pubblici dipendenti degli enti parastatali. Ho voluto fare queste precisazioni perchè in Commissione sembrava emergere una contraddizione tra il fatto che l'ETI sia stato riconosciuto come ente che deve rientrare nella legge 70 e il trattamento riservato al personale.

Concludendo, vorrei dire che il disegno di legge n. 1311 non si identifica certamente con una misura di riforma del teatro di prosa nel suo complesso; esso può apparire, e lo è, ancora una misura parziale, ma è tuttavia una prima leggina organica che interessa il settore della prosa e anticipa, per qualche aspetto, la riforma organica e complessiva che il Parlamento nei prossimi mesi dovrà affrontare. Il disegno di legge accoglie cioè esigenze e orientamenti che vanno nella direzione di successivi provvedimenti che

nella legge complessiva e organica di riforma tutti ci auguriamo saranno accolti.

Queste sono le osservazioni che il relatore a nome della Commissione voleva fare a proposito del disegno di legge 1311. Ci sembra che il disegno di legge vada nella direzione del rinnovamento di una struttura che deve adeguarsi ad una nuova realtà qual è quella cui abbiamo accennato; ci sembra che il disegno di legge crei le premesse per successivi provvedimenti adeguati appunto ad una nuova realtà di sviluppo del teatro. Per queste ragioni a nome della Commissione il relatore chiede all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dall'estrema sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mezzapesa. Ne ha facoltà.

M E Z Z A P E S A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, esprimere qui il consenso del Gruppo della democrazia cristiana su questo provvedimento legislativo mi sembra una cosa superflua, sol che si ricordi il contributo essenziale che noi abbiamo dato alla maturazione e alla formulazione di questo provvedimento sia in sede politica, per l'impostazione delle linee di fondo del disegno di legge stesso, sia in sede parlamentare nell'altro ramo del Parlamento, dove quelle linee, grazie al lavoro di approfondimento anche tecnico da parte dei colleghi deputati, sono state tradotte in puntuale articolato di legge.

Piuttosto vorrei brevemente sottolineare il fatto che tale provvedimento, atteso con aspettativa particolare dagli operatori del teatro, che sono naturalmente un numero limitato di persone, ma che è destinato a ripercuotersi con effetti benefici sul numero ben più vasto e che si va facendo sempre più ampio dei fruitori del teatro, è frutto della convergenza della sensibilità del Governo e della sensibilità del Parlamento.

Infatti sul terreno fertile del disegno di legge governativo n. 1629, presentato alla Camera nel luglio del 1977, con cui si proponeva la concessione di un contributo straordinario — come ha ricordato nella sua esauriente relazione la collega Ruhl Bonazzola — di cinquecento milioni all'ETI per il restauro del Teatro Valle e per la gestione degli esercizi teatrali, un disegno di legge, se vogliamo, di assai ordinaria amministrazione, limitato e circoscritto nella sua finalità, ma che costituiva un significativo segno di attenzione verso l'ente teatrale italiano e verso il settore del teatro, su questo terreno si è potuto efficacemente inserire il disegno delle forze politiche di rivitalizzare l'ente teatrale, dandogli non solo i mezzi finanziari ma un riordinamento strutturale e normativo che — diciamo così — è un altro segno di attenzione. non meno essenziale di quello finanziario, nei confronti di un ente che, costituito con legge dello Stato nel 1942, riconosciuto ente utile sul piano della promozione culturale con la legge n. 70 del 1975, aveva bisogno di un riordinamento per adeguarsi alla nuova realtà; nuova realtà che, come in altri settori della nostra vita civile, anche in quella del teatro ha fatto indubbiamente in questi anni rapidi e lunghi passi in avanti.

Bisognava adeguarlo innanzi tutto alla nuova realtà regionale che ha visto e vede le regioni assumersi direttamente la responsabilità dello sviluppo dell'attività teatrale; il che richiede, a livello nazionale, una funzione di coordinamento dell'attività di distribuzione teatrale tra le regioni, anche per evitare il rischio che si creino dei compartimenti stagno, che si creino delle artificiose paratie tra regione e regione, capaci magari di frenare, se non proprio di impedire, il flusso normale e vivificatore delle correnti di cultura che il teatro suscita e stimola e che, se certo non possono avere confini tra Stato e Stato, figuriamoci se possono averli tra regione e regione di uno stesso Stato!

Bisognava ancora adeguarlo alla nuova e più estesa domanda culturale che viene dalla società e di cui il moltiplicarsi delle iniziative spontanee, con tutti i pregi e con tutti i limiti che lo spontaneismo comporta, è un segno emblematico di vitalità culturale. Bisognava ancora adeguarlo all'esigenza,

avvertita sul terreno culturale non meno che su quello economico, di eliminare le profonde sperequazioni esistenti tra regione e regione, creando le condizioni per lo sviluppo di attività di distribuzione teatrale nelle regioni prive di strutture organizzative idonee, con particolare riferimento (e qui cito le parole della relazione introduttiva al disegno di legge della Camera dei deputati) « a quelle regioni dell'Italia meridionale e insulare, obiettivo quest'ultimo che viene considerato di assoluta priorità ».

Devo aggiungere che nel Mezzogiorno c'è oggi uno sforzo veramente pregevole da parte degli enti locali, comuni, province e regioni, per assecondare il fiorire di iniziative spontanee nel settore teatrale e per dare loro un certo coordinamento; ma è evidente che occorreva ed occorre un impegno di promozione e di coordinamento a livello nazionale, capace, in virtù appunto delle competenze estese su tutto il territorio nazionale, di avvertire meglio la misura delle sperequazioni e di ricorrere, per sanarle, a tutti gli opportuni correttivi. Sicchè ci piace sottolineare l'impegno meridionalistico che così viene assegnato, con legge della Repubblica, al nuovo ente teatrale italiano, con l'espressa indicazione programmatica indicata al punto *b*) dell'articolo primo. Vogliamo parimenti richiamare all'attenzione nostra e dei colleghi l'impegno, espresso alla lettera *d*) dell'articolo primo, di promuovere iniziative teatrali italiane all'estero. Non lo si dice espressamente, però è facilmente sottintendibile che con questo non soltanto noi vogliamo disporre di un veicolo che porti la nostra cultura all'estero, e naturalmente la cultura degli altri paesi in Italia, ma anche di uno strumento culturale che serva per i nostri connazionali che lavorano all'estero e che hanno bisogno ovviamente di sentire di tanto in tanto il soffio vivo della presenza italiana nel settore delle attività spirituali.

Un'ultima osservazione: è stato opportunamente sottolineato sia nella relazione introduttiva degli onorevoli presentatori, sia nella relazione della collega Ruhl Bonazzola che questo provvedimento non si pone in una posizione isolata, episodica, nel contesto della legislazione di carattere socio-culturale, bensì si colloca in una linea programmatica precisa che prevede la definizione di una legge organica sul teatro di prosa da farsi entro il 31 dicembre 1979, come ci obbliga il decreto n. 616 di attuazione della famosa n. 382. È significativo, a mio avviso, il fatto che si è scartata la scelta — che pure poteva essere fatta — dell'attesa. Infatti si poteva dire: aspettiamo la legge organica sul teatro di prosa per definire anche strutture, ruolo e funzioni dell'ente teatrale italiano. Si è voluto invece ristrutturare l'ETI autonomamente, con provvedimento di legge che è l'anticipazione di quello che ci prepariamo a fare entro il prossimo anno; un provvedimento cioè che, senza pregiudicare nulla dell'auspicata legge organica sul teatro di prosa, fosse nel contempo un punto di riferimento, diciamo pure un punto di certezza giuridico-operativa valido intanto per l'esistente e costituente un elemento di ancoraggio per ciò che si intende creare di nuovo.

A questo punto di riferimento infatti non potrà non collegarsi la fase ulteriore del *de iure condendo* in materia di teatro. Si è quasi voluto dire: la legge organica per il teatro di prosa non potrà non riconoscere, dopo questo riconoscimento ufficiale e solenne da parte del Parlamento italiano, nell'ETI, rinnovato nei suoi contenuti programmatici e nella sua struttura operativa, uno strumento valido per una più efficace diffusione del messaggio culturale del teatro nel nostro paese e fuori di esso.

Sono questi, onorevoli colleghi, i motivi di fondo che ci hanno ispirato nel dare il nostro contributo alla formulazione di questo disegno di legge e che ci confortano oggi nel dare il nostro convinto voto favorevole. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale Ha facoltà di parlare il relatore.

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A L E R I A , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del turismo e dello spettacolo.

P A S T O R I N O , *ministro del turismo e dello spettacolo.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, dopo l'ampia, documentata e precisa relazione della senatrice Bonazzola, dopo l'intervento del collega Mezzapesa, essendo il disegno di legge frutto in larga misura del contributo del Parlamento, ben poco a me resta da dire per completare la esposizione. Vorrei sottolineare però un aspetto preliminare e dire che l'Ente teatrale italiano è attualmente retto da un consiglio di amministrazione da lungo tempo scaduto. Perciò, chiarendo che non si è proceduto al rinnovo proprio in attesa di questa nuova ristrutturazione, perchè sarebbe stato evidentemente abnorme sotto ogni punto di vista procedere in contrasto con la formulazione della legge, ringrazio il Senato per la sollecitudine con la quale ha esaminato, discusso e si avvia ad approvare questo disegno di legge.

Dichiaro che gli emendamenti che sono stati presentati in Commissione sono apprezzabili e che pertanto gli articoli modificati in base ad essi incontrano l'approvazione del Governo. Formulo l'auspicio che la Camera dei deputati possa rapidamente procedere alla seconda lettura, poichè vi sono problemi di consiglio di amministrazione ed anche problemi di carattere finanziario, perchè la situazione dell'ente è estremamente pesante. Sottolineo anche che questo contributo che si è dovuto un po' ridimensionare per prestare udienza alle esigenze del Tesoro, che noi rispettiamo sempre molto, è oggettivamente inadeguato. Perciò debbo dire che, pur nell'apprezzamento di questa azione — apprezzamento che poi svilupperemo per quanto riguarda la filosofia di questa riforma — resta l'amarezza un po' di rincorrere, in certa qual maniera, una azione di tamponamento finanziario che certamente non giova nè all'equilibrio di gestione, con il suo peso e gli interessi passivi, nè ad una saggia politica di programmazione e di spesa, anche perchè le spese possono contenersi quando si sa esattamente qual è la dimensione sulla quale si può far conto e se questa è appropriata evidentemente alle esigenze.

Detto questo devo sottolineare quanto, per altro, è già stato detto e cioè che questo è il frutto di una illuminata — non lo dico per il Governo, ma per il Parlamento — collaborazione che ha visto un disegno di legge di mero rifinanziamento, di conseguenza per se stesso abbastanza arido, presentato l'anno scorso, arricchirsi di tutto un cospicuo contributo fornito dalla Camera e oggi dal Senato, sicchè, come giustamente ha detto la senatrice Bonazzola, si arriva ad uno strumento legislativo che comporta una riforma, riforma che riguarda la composizione del consiglio d'amministrazione, riforma che riguarda lo spirito di tutto l'ente.

Vorrei considerare emblematico questo disegno di legge: è settoriale, è vero, riguarda l'ente teatrale con i suoi settanta teatri, con la sua cospicua attività, con l'attività promozionale che esso fa, però lo considererei emblematico nel senso che è il primo rispetto ad una serie di riforme più vaste ed in proposito è stato citato il dovere che abbiamo — e spero che adempiremo prima rispetto al termine previsto dalla legge cioè del 31 dicembre 1979 — di pervenire alla riforma della prosa, alla riforma della lirica. Vi è tutta una serie di interventi legislativi nel campo dello spettacolo che mi auguro veramente possano essere portati innanzi con lo spirito che ha ispirato la collaborazione di questo tempo parlamentare.

Agli effetti del verbale in particolare, affinchè possa essere utilizzato nelle sedi opportune, desidero ribadire quanto già detto in Commissione, convenendo con l'interpretazione perfetta che ne ha dato la senatrice Bonazzola, ma assumendo evidentemente la responsabilità del Governo in questa materia, e cioè che, per quanto attiene all'articolo 7, ultimo comma, non vi è dubbio che il personale dell'ETI, personale in pianta stabile, amministrativo con rapporto di impiego con l'ETI, sia disciplinato certamente dalle contrattazioni previste dalla legge 70, mentre il personale addetto ai teatri — che, come ha detto la senatrice Bonazzola, sono di vario tipo (alcuni di proprietà, altri gestiti,

altri dati in affitto) — non può che continuare ad essere disciplinato dalla contrattazione collettiva di diritto privato e non può che essere escluso dalla normativa della legge 70.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei anche sottolineare, infine, un aspetto che riguarda la crescita della prosa nel quadro generale della crescita dello spettacolo. Oggi assistiamo — lo diremo con maggiore approfondimento in altre sedi — ad una crisi del cinema che si attribuisce in larga misura all'invadenza, diciamo così, delle varie televisioni di Stato e private, però non possiamo non riconoscere che questa presenza televisiva non è lesiva della ripresa notevole che, specialmente nei giovani, si registra particolarmente per quanto riguarda la musica colta e per quanto riguarda la prosa in generale e che, veramente confortante, sta a premiare — io credo — tutta quella fioritura di iniziative dello Stato e delle regioni ed anche private che, via via, hanno determinato in particolare anche nel Sud, come ricordava giustamente il senatore Mezzapesa, una crescita culturale estremamente apprezzabile.

Questo rifinanziamento — ricordiamolo — è anche destinato al potenziamento di una più efficace attività all'estero per la divulgazione del patrimonio teatrale italiano. Siamo testimoni di una grossa richiesta proveniente non soltanto dagli emigrati e non soltanto da parte di coloro che lo fanno per dovere d'ufficio, nelle ambasciate o nei consolati, ma anche di una richiesta culturale proveniente dall'estero. Il nostro patrimonio non solo della drammaturgia ma anche della interpretazione è molto richiesto all'estero e un potenziamento finanziario dell'ETI consentirà in qualche misura di corrispondere a queste attese.

Ho esaurito questa introduzione e rinnovo il mio ringraziamento alla relatrice e ai colleghi che sono intervenuti.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 1.

L'ente teatrale italiano, istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, e classificato nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, numero 70, ha lo scopo di promuovere, nel quadro delle direttive emanate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, l'incremento e la diffusione delle attività teatrali e di pubblico spettacolo nel territorio nazionale ed all'estero.

A tal fine l'ente provvede:

a) al coordinamento sul piano nazionale della circolazione dei complessi teatrali, instaurando anche rapporti organici di consulenza e collaborazione con organismi che promuovono o svolgono attività di distribuzione teatrale a livello regionale;

b) alla promozione, al coordinamento e, ove occorra, alla programmazione e gestione di attività teatrali nell'Italia meridionale ed insulare con esclusione di proprie attività produttive;

c) alla programmazione di sale teatrali anche tramite la gestione diretta di esercizi teatrali di proprietà o in uso in base ad accordi o convenzioni con enti, organismi ed imprese, promotori di iniziative locali per la realizzazione di una rete coordinata di distribuzione teatrale;

d) alla promozione di iniziative teatrali italiane all'estero e di iniziative straniere in Italia;

e) alla raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle attività teatrali, ai fini di documentazione e di studio.

(*È approvato*).

Art. 2.

I commi primo, secondo, terzo, quarto e settimo dell'articolo 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365 e successive modificazioni, sono abrogati.

Organi dell'ente sono:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei revisori.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate ed esperte nell'attività o nella cultura teatrale, è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo secondo le procedure previste nella legge 24 gennaio 1978, n. 14; convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo; sovrintende alla gestione ed al funzionamento dell'ente, di cui ha la legale rappresentanza

In caso di eccezionale necessità ed urgenza ha facoltà di emanare provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione del comitato stesso.

Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

Qualora, nel corso del triennio, si verifichi una vacanza nella carica, il presidente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Al presidente spetta una indennità di carica la cui misura sarà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto da:

a) il presidente dell'ente;

b) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all'articolo 2, lettera *a*) della legge 19 marzo 1942, n. 365, da questi designati tra esponenti della critica o della cultura teatrale;

d) tre esperti indicati dalle Regioni, avendo riguardo alle diverse aree geografiche del territorio nazionale;

e) quattro rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali;

f) sei rappresentanti degli organismi professionali di produzione teatrale;

g) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo.

h) due rappresentanti della drammaturgia italiana designati dalle organizzazioni di categoria.

Il consiglio di amministrazione elegge un vice presidente, fra i componenti di cui alle lettere *e*) ed *f*), che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il rappresentante di cui alla lettera *b*) viene scelto fra i funzionari della direzione generale dello spettacolo.

Le designazioni dei componenti di cui alla lettera *d*) vengono effettuate dal Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base di una rosa di nominativi proposti da tutte le Regioni, uno per ciascuna di esse, e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

I componenti di cui alla lettera *e*) verranno designati dall'associazione nazionale degli organismi teatrali regionali di distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali.

Le designazioni dei componenti di cui alla lettera *f*) sono effettuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione dell'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa.

La designazione del componente di cui alla lettera *g*) è effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Qualora, decorso il termine di 45 giorni dalla richiesta, non sia stato provveduto alla designazione dei nominativi dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, i componenti stessi sono temporaneamente designati d'ufficio dal Ministro del turismo e dello spettacolo, in attesa

che abbia luogo la designazione definitiva ad opera dei soggetti competenti a norma dei commi precedenti.

Il consiglio di amministrazione, per il conseguimento delle finalità istituzionali, delibera:

a) lo statuto dell'ente;

b) le linee di programmazione e di politica culturale dell'ente, con adeguato riguardo alla drammaturgia nazionale classica e contemporanea;

c) il bilancio preventivo, il programma annuale di attività ed il conto consuntivo;

d) il regolamento giuridico ed economico del personale;

e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;

f) il regolamento di amministrazione e di contabilità;

g) l'ordinamento dei servizi.

Lo statuto dell'ente viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro del tesoro, e deve prevedere l'istituzione di una consulta nazionale di cui facciano parte, tra l'altro, rappresentanti delle regioni e degli enti locali, delle associazioni culturali, dei critici teatrali, degli attori e degli autori drammatici. La consulta deve essere convocata in conferenza di servizio e sentita almeno prima della predisposizione delle linee di programmazione e di politica culturale dell'ente nonchè del bilancio preventivo e consuntivo.

Le deliberazioni di cui alla lettera *e*) debbono essere approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento degli atti, scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le deliberazioni di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) sono approvate secondo le modalità stabilite dall'articolo 29 della legge di cui al precedente comma.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui vengono trattate questioni concernenti il personale dell'ente può partecipare, con voto consultivo, un rappresentante del personale stesso designato dall'apposita commissione di cui all'articolo 23 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il direttore generale dell'ente è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo su indicazione del consiglio di amministrazione.

Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il direttore generale coadiuva il presidente nella gestione dell'ente e cura le esecuzioni delle deliberazioni degli organi dell'ente, sovrintende alle attività degli uffici, esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e dagli organi dell'ente, provvedendo tra l'altro a stipulare i contratti con le compagnie e le convenzioni di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1, e quelle con gli istituti bancari, nell'interesse dell'ente, e a eseguire le deliberazioni del consiglio e del comitato in ordine alla concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni emanando i conseguenti provvedimenti formali.

Ove il direttore generale sia scelto tra i funzionari dell'ente, è riconosciuto allo stesso, alla scadenza del contratto a tempo determinato, il diritto di rientrare, anche in soprannumero, nel ruolo dell'ETI con la qualifica e nella posizione corrispondenti a quelle rivestite al momento della nomina a direttore generale.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il comitato esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto:

1) dal presidente dell'ente;

2) dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui al precedente articolo 4, primo comma, lettera *b*);

3) da tre componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, tra cui un rappresentante degli enti fondatori ed almeno uno prescelto tra i rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione o tra quelli degli organismi di produzione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo provvede alla gestione dell'ente. Ad esso spetta:

a) predisporre il programma annuale di attività dell'ente e darvi attuazione, dopo la approvazione del consiglio di amministrazione; attuare e promuovere il coordinamento nazionale della circolazione dei complessi teatrali, nonchè iniziative di studio e documentazione volte a facilitare la divulgazione della cultura teatrale;

b) deliberare i criteri operativi della programmazione e quelli della gestione dei teatri;

c) autorizzare l'impiego dei fondi e le operazioni finanziarie di ordinaria amministrazione;

d) nominare il personale, adottando i provvedimenti relativi al rapporto di impiego ai sensi del regolamento organico;

e) ratificare i provvedimenti urgenti adottati dal presidente e gli atti adottati dal direttore generale per assicurare in caso di necessità il movimento delle compagnie ed il funzionamento dei teatri.

(*È approvato*).

Art. 7.

I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo assiste il collegio dei revisori.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 dell'articolo 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365.

I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il personale addetto ai teatri gestiti dall'ETI continua ad essere disciplinato dalla contrattazione collettiva di diritto privato ed è escluso dalla normativa della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

(*È approvato*).

Art. 8.

All'ente teatrale italiano è concesso un contributo straordinario di lire 500 milioni in aggiunta a quello di lire 300 milioni disposto con legge 5 agosto 1975, n. 411, per la definitiva copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori di ristrutturazione, consolidamento e restauro del Teatro Valle e per il parziale ripiano dei disavanzi di gestione.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

B A L B O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, con il disegno di legge che ci è giunto dall'altro ramo del Parlamento e che è in attesa della nostra approvazione è prevista la concessione allo ETI di un contributo di 500 milioni di lire per la definitiva copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori di ristrutturazione e

di restauro del teatro Valle e di altri e per il ripiano del disavanzo di gestione dell'ente. Questo contributo, in aggiunta a quello di 300 milioni disposto con legge 5 agosto 1975, n. 411, dovrebbe — e ce lo auguriamo — raggiungere lo scopo di chiudere alla pari la gestione.

Concordiamo sul fatto che sia stato necessario ovviare alla inadeguatezza delle finalità istitutive dell'ente per ottenere una maggiore qualificazione culturale ed una più ampia legittimazione di politica teatrale dell'organismo. L'attuale provvedimento può considerarsi il primo provvedimento organico nel settore teatrale. Ciò però non elimina, anzi conferma la necessità di una legge-quadro che regoli la materia, legge-quadro che appare sempre più urgente anche per le scadenze fissate dal decreto n. 616, attuativo della legge n 382 del 1975.

Il sottosegretario Sgarlato ha assicurato che l'elaborazione della legge-quadro per il teatro di prosa è in fase avanzata e noi ce lo vogliamo augurare. Quella al nostro esame ora avrà la nostra approvazione anche se nutriamo qualche perplessità, come dirò poi. Sia l'una che l'altra legge hanno la loro importanza che va vista nel quadro della situazione culturale del nostro popolo. Vi sono infatti regioni come quelle del Sud e delle isole che sono prive o quasi di strutture organizzative per lo sviluppo di attività teatrali. È necessaria quindi una azione promozionale di svolgimento e ordinamento di un'attività organica di distribuzione teatrale — e l'ETI dovrebbe avere questa funzione — presso quelle popolazioni.

Se penso però alle molte migliaia di miliardi che occorrerebbero per mettere in sesto la nostra economia, anche queste briciole — a volte le briciole che compongono il panino riescono a mitigare l'appetito — mi mettono preoccupazione e mi danno un certo fastidio che però viene fugato dal vantaggio culturale che mi auguro apporteranno a certe zone d'Italia che ne hanno veramente bisogno.

Le argomentazioni portate avanti dal relatore Ruhl Bonazzola hanno mitigato queste mie preoccupazioni. Scusate, ma quando si parla di milioni, anche se siamo abituati a sentir parlare di migliaia di miliardi, bisogna tenerli nella giusta importanza. Tutto sommato mi oriento ad appoggiare questa legge sotto questo profilo, anche se so che il contributo di 500 milioni non è sufficiente a risolvere il problema, per cui sarà necessario in qualche altra occasione provvedere meglio di quanto non si provveda con questa soluzione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico » (1375) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche a svolgere i due ordini del giorno presentati dalla Commissione. Si dia lettura dei due ordini del giorno.

P A L A , *segretario*:

Il Senato,

considerata e riconosciuta la necessità di ovviare alla mancata attuazione del Servizio scritture presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo attraverso un provvedimento di emergenza, di carattere provvisorio e transitorio, in attesa della riforma del settore, provvedimento che consenta la scrittura, da parte degli enti e delle istituzioni pubbliche e private interessate, degli artisti per le attività

musicali, senza rischio di coinvolgimento in vicende giudiziarie;

presa nota per contro della volontà pubblicamente espressa dal Ministro dello spettacolo di accedere in sede competente ad una discussione democratica sulla riforma delle attività musicali e favorire in ogni modo il varo della riforma stessa;

invita il Governo,

a prendere ogni opportuna iniziativa, per quanto di sua competenza, ai fini di una sollecita attuazione della riforma, ed in via specifica e pregiudiziale a far conoscere ufficialmente alla Commissione istruzione pubblica il suo punto di vista sulle linee informatrici generali della riforma stessa, delineate dai rappresentanti dei partiti;

preso atto altresì degli intendimenti espressi dal Governo in ordine alla necessità di ricorrere ancora una volta ad un provvedimento legislativo per il finanziamento delle attività musicali per il 1979, e riconosciuta comunque l'opportunità che tale provvedimento si inquadri organicamente nella discussione sulla legge di riforma,

invita il Governo

a tener conto nel definire gli stanziamenti minimi occorrenti:

a) del generale aumento dei costi per tutte le attività musicali;

b) del prevedibile aumento per gli enti lirici e sinfonici del costo masse, in conseguenza del nuovo contratto di lavoro che verrà stipulato in sostituzione di quello scaduto nel giugno dello scorso anno;

c) delle gravi difficoltà per le cosiddette attività musicali minori in continua proficua espansione (concertistica, sinfonica, lirica minore, danza, *festivals*, concorsi, attività all'estero ecc.), derivanti dal fatto che contro i circa 18 miliardi e mezzo disponibili per il 1978, importo comprensivo di circa 3 miliardi residui degli anni precedenti, la disponibilità prevedibile per il 1979, sulla base dei livelli raggiunti con la legge 22 luglio 1977, n. 426, si aggira intorno ai 15 miliardi e mezzo.

9. 1375. 1

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1375, recante modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800,

impegna il Governo

ad esplicare ogni possibile azione di controllo per impedire il verificarsi, tra i rappresentanti previsti all'articolo 4, di accordi palesi o occulti che possano limitare o comunque compromettere la libertà di programmazione artistica delle istituzioni musicali.

9. 1375. 2

B O G G I O , *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1375, che oggi è al nostro esame, apporta sostanziali modifiche e integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, nella parte relativa all'impiego del personale artistico e tecnico. La materia trattata riveste particolare importanza ed interessa il vasto settore delle attività musicali, che non comprendono soltanto il grande e purtroppo chiacchierato settore degli enti lirici e sinfonici, ma anche le cosiddette attività musicali minori rappresentate da ventidue teatri lirici di tradizione che mettono in scena oltre trecento rappresentazioni annue liriche e di balletto, dieci istituzioni concertistiche orchestrali che da sole costituiscono un organico complessivo di oltre 500 elementi ed eseguono un numero di manifestazioni quantificabile in oltre 1.100 concerti annui. Sono poi da considerare oltre 280 società concertistiche, vere strutture portanti della vita musicale italiana, e ciò perchè, operando a livello decentrato, soprattutto nei centri minori, costituiscono il sostanziale tessuto connettivo della cultura musicale nel nostro paese (ricordo le centinaia di stagioni liriche comunali, i *festivals*, le sagre e le settimane musicali eccetera). Ecco la reale portata delle attività musicali italiane, dove la presente proposta di legge incide in modo non irrilevante.

Dopo aver sottolineato l'importanza del provvedimento, vengo alla sua specifica illustrazione. Il disegno di legge fa riferimen-

to a numerose leggi che attualmente disciplinano la complicata materia. Oggi il personale artistico e tecnico da impiegare anche con rapporto di lavoro autonomo dagli enti lirici, dalle istituzioni concertistiche assimilate, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonchè da privati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto è assunto per il tramite dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo con una richiesta nominativa.

Il disegno di legge conferma questa parte della normativa. Presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo si sarebbe dovuto istituire il servizio scritture, che però obiettive difficoltà di ordine pratico hanno impedito di istituire. Perciò il disegno di legge in esame abolisce l'articolo 47 della legge n. 800 che lo prevede. L'articolo 48 della legge n. 800 disciplina il funzionamento del servizio scritture (come già detto, mai costituito) e l'articolo 49 indica le sanzioni per i trasgressori Il disegno di legge in esame prevede, come logica conseguenza della soppressione dell'articolo 47, anche quella degli articoli 48 e 49. Parimenti il disegno di legge in esame prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 15 marzo 1971, il quale detta norme di attuazione degli articoli 47, 48 e 49 della legge n. 800.

Il disegno di legge ribadisce inoltre la validità dell'ufficio speciale di collocamento per i lavoratori dello spettacolo, con sede a Roma e proprie sezioni a Milano, Napoli e Palermo, e prevede l'istituzione di un elenco speciale presso i succitati uffici di cantanti primari e comprimari, concertisti solisti, direttori d'orchestra, registi, scenografi, coreografi e ballerini solisti; in base a tale elenco i succitati artisti possono essere direttamente assunti dagli organizzatori delle manifestazioni.

L'articolo 4, di cui do completa lettura perchè è particolarmente importante, dice: « Ciascuno degli artisti di cui al precedente articolo 3 può indicare all'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo un proprio rappresentante, il cui nominativo viene annotato all'elenco speciale. Ogni artista non può indicare più di un rappresentante Salvo diverse condizioni di reciprocità, l'artista straniero può avere in Italia soltanto un rappresentante italiano. È vietata l'assunzione di artisti non iscritti nell'elenco speciale e la stipulazione di contratti con rappresentanti che non figurino indicati nell'elenco medesimo ».

Ebbene, l'articolo 4 rappresenta la più grossa novità della proposta di legge e il taglio netto del nodo che ha creato molte polemiche in seno al teatro musicale italiano. Trascurando qualsiasi perifrasi, affermo che il punto focale del disegno di legge è questo Ritengo che si tratti di una scelta che oggi può senza dubbio essere definita coraggiosa; ma la giudico anche necessaria e invito i colleghi a valutarne positivamente tutta la portata chiarificatrice. La legge generale di riforma troverà in questa legge « parziale » un utile punto di riferimento. In attesa che maturi un discorso più ampio, questo discorso limitato mi pare onesto e pienamente accettabile.

Passo ora all'illustrazione dei due ordini del giorno. Il primo ordine del giorno si distingue in due parti: nella prima sollecita la ripresa delle attività necessarie per la riforma generale della musica ed invita il Governo a portare un proprio positivo contributo in questa materia. Al riguardo debbo dire che in Commissione si è convenuto di riprendere sollecitamente l'attività del comitato ristretto cui il Governo recherà un proprio contributo nella persona del Ministro o del Sottosegretario. Perciò questa parte dell'ordine del giorno ha già trovato accoglimento in Commissione.

La seconda parte del documento chiede che il Governo si sensibilizzi sull'aumento delle spese a cui vanno incontro le società concertistiche e le attività musicali in genere e chiede che di ciò si tenga conto nella definizione della prossima legge che sovvenzionerà le attività musicali. Anche questa parte dell'ordine del giorno mi pare sia stata accolta dal Governo nel corso della discussione in Commissione.

Il secondo ordine del giorno così recita: « Il Senato in sede di esame del disegno di legge n. 1375, recante modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, impegna il Governo ad esplicare ogni possibile azione di controllo per impedire il verificarsi, tra i rappresentanti previsti all'articolo 4, di accordi palesi o occulti che possano limitare o comunque compromettere la libertà di programmazione artistica delle istituzioni musicali ». Questo ordine del giorno, che peraltro trova una sua ampia eco negli emendamenti apportati dalla Commissione, si giustifica con la preoccupazione, che è di tutte le parti politiche, che attraverso l'articolo 4 non debba ripetersi la anomala situazione del mediatorato della quale il teatro è stato vittima per molti anni.

Sotto questo aspetto mi pare che gli emendamenti siano chiari. Vorrei anche sottolineare che con questi emendamenti non solo viene posto il divieto al mediatorato, ma è anche ribadito che i rappresentanti debbono entrare in possesso di una delega da parte degli artisti, fornita secondo le modalità di legge. Le cautele introdotte nella legge dovrebbero in larga misura fugare ogni dubbio. Tuttavia attraverso l'ordine del giorno insistiamo perchè il Governo vigili affinchè la piaga del mediatorato non debba ripetersi

D'altra parte dobbiamo tener presente che la legge che stiamo per votare, pur essendo perfetta nella sua formulazione, ha un carattere transitorio perchè sarà assorbita dalla legge generale di riforma delle attività musicali nella quale la materia sarà riconsiderata e anche la posizione del rappresentante sarà meglio precisata, qualora la legge generale intenda mantenere in essere questa figura.

Questa legge assolve lo scopo di intervenire, con un atto di urgenza, in una materia che, proprio per le vicende che si sono dovute lamentare in questi ultimi mesi, richiede sollecitudine di intervento. Essa chiarisce dubbi che, permanendo, renderebbero praticamente impossibile lo svolgimento delle normali attività musicali e metterebbero a grave rischio la stessa attività dei direttori artistici, dei sovrintendenti e degli organizzatori di tutte le manifestazioni musicali.

Concludo rinnovando l'invito al Senato a votare il disegno di legge. Come relatore sui disegni di legge di riforma delle attività musicali ribadisco in questo momento l'auspicio che la legge possa essere rapidamente varata in Comitato ristretto nonchè in sede di Commissione e possa venire presto in discussione in Aula per colmare le lacune da cui tanti guasti sono derivati alle attività artistiche nazionali.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D'Amico, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

P A L A , *segretario*:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n 1375 sulle « Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico »;

rilevato che, per quanto attiene alle attività di carattere prevalentemente didattico finalizzate alla promozione della cultura musicale e proprie dei corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento organizzati da enti, istituzioni ed associazioni col contributo finanziario di cui all'articolo 37 della citata legge n. 800, manca una regolamentazione delle modalità di assunzione del personale artistico all'uopo necessario,

impegna il Governo

a promuovere in tempi brevi la normativa occorrente per eliminare le incertezze e le situazioni anomale che derivano dalla carenza dianzi rilevata di cui, tra l'altro, è preoccupante riprova l'ingente mole di residui non erogabili dal Ministero del turismo e dello spettacolo per le attestazioni liberatorie che l'Ufficio speciale di collocamento, nella letterale interpretazione ed applicazione delle norme vigenti, ha difficoltà a rilasciare.

9. 1375. 3

P R E S I D E N T E . Il senatore D'Amico ha facoltà di parlare.

D ' A M I C O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, inizio col dichiararmi lieto di formulare un giudizio assolutamente positivo sul disegno di legge n. 1375 riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, che in questo momento è all'esame e alla approvazione del Senato. Ritengo di dover esprimere apprezzamento e compiacimento al Ministro proponente che, in una particolare contingenza, allorquando fatti dolorosamente clamorosi avevano richiamato l'attenzione di tutti sulle conseguenze di alcune non secondarie carenze legislative e del vuoto da esse creato in materia di assunzione e di impiego del personale artistico per le manifestazioni musicali in genere, non ha frapposto indugi nel predisporre il testo del disegno di legge dianzi citato. Analogo apprezzamento ritengo di esprimere nei confronti del Governo che, rifiutando le vie del decreto-legge per l'urgente disciplina di una materia mostratasi di grande rilievo e capace di determinare conseguenze esplosive e cariche di drammaticità, ha voluto la collaborazione del Parlamento, estrinsecatasi nel lavoro preliminare delle Commissioni ed oggi in quello conclusivo dell'Aula, perchè lo stesso Parlamento fosse coinvolto nella scelta degli strumenti, dei modi, dei mezzi per dirimere incertezze, per eliminare inconvenienti, per ridare tranquillità e fiducia agli operatori di un mondo, quello dello spettacolo musicale, rimasto a ragione turbato dalle vicende che sono sembrate dirette a travolgere le strutture dello spettacolo più rilevanti e prestigiose esistenti nel paese.

Nella prospettiva e in attesa della legge di riforma organica dello spettacolo, che come è noto è in gestazione e nei confronti della quale esistono impegni programmatici e scadenze già fissate per legge (legge di riforma che vede la mia parte politica consapevole dell'importanza della materia che ne è l'oggetto, presente ed attiva nella proposta dei contenuti, desiderosa di giungere a conclusioni ragionevoli, disponibile per i confronti costruttivi ancora necessari per definirne le linee e i termini), il provvedimento in esame vuole essere rimedio ad un vuoto normativo, per la verità durato troppo a lungo evidentemente perchè, come spesso accade, i problemi considerati, quasi sempre a torto, di scarso rilievo cedono il passo ad altri ritenuti di maggior consistenza o peso, capaci perciò di imporsi come prevalenti; vuoto normativo, dirò, che, se è facile far risalire a responsabilità dell'Esecutivo, non meno improbabilmente si deve all'assenza di proposizioni legislative di altra origine, pur esse legittime e dovute, ed è certamente risultato estremamente dannoso e causa di traumi non pochi e non lievi, perchè lo spazio lasciato per troppo tempo alla libera iniziativa (senza dubbio giustificata, data l'esigenza di provvedere comunque, nel caso, alla ricerca, alla contrattazione e alla utilizzazione di un particolare tipo di lavoratori) è stato a volte, o spesso, non correttamente gestito, tant'è che si è giunti alle implicazioni di carattere penale prima ricordate

Per essere un provvedimento tampone (in Commissione di merito si è voluta accentuare la sua caratterizzazione di provvisorietà), ma non per ciò stesso limitato, è da giudicare positivo e significativo, poichè gli effetti di regolamentazione che assicura in un campo di attività di vastissime proporzioni e le novità che introduce nello sforzo di dare una disciplina alla delicata materia, sono da ritenere obiettivamente tali: positivi e significativi.

La legge in esame, dunque, per porre rimedio ad una situazione del tutto anomala, nell'impossibilità tecnica di dar vita con la immediatezza dovuta (visto che ciò non era avvenuto durante un decennio) all'ufficio scritture previsto dalla legge n. 800, ed anche, penso, nell'esigenza del rispetto di quella libertà operativa che deve essere lasciata ad ogni manifestazione che ha a che fare con l'arte, accanto all'ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, che conserva le funzioni primarie commessegli dalla legge istitutiva (ufficio, quindi, al quale rimane attribuita tutta la relativa problematica), riconosce, disciplinandola, la figura del rappresentante degli artisti di maggior rilievo (da iscrivere in un elenco spe-

ciale), dei quali, opportunamente, agli organizzatori di manifestazioni musicali è lasciata la possibilità della assunzione diretta già consentita dalla legge n. 800.

È forse l'unico rimedio adeguato, corretto e sperabilmente efficace al momento proponibile, stante l'urgenza di mettere ordine in una materia che interessa un vastissimo mondo che è quello degli operatori del settore dello spettacolo musicale.

A questo punto, onorevole Presidente, si inserisce il discorso più precisamente riferito all'ordine del giorno che ho presentato; e quanto andrò dicendo è diretto alla sua illustrazione.

In breve, ricorderò che la legge numero 800, volta, come recita il suo primo articolo, a favorire, con idonee provvidenze, « la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale », prevede il concorso finanziario dello Stato, oltre che per le attività di produzione musicale in senso stretto (concertismo, lirica eccetera), anche per altre, considerate minori e purtuttavia fondamentali nell'economia generale della formazione musicale di un popolo, come i corsi di avviamento e, più ancora, di perfezionamento professionale per la preparazione degli operatori della produzione musicale la quale rimane, certo, l'obiettivo principale della legge.

A proposito dei corsi di perfezionamento musicale, molti conoscono l'opera ultradecennale ed altamente qualificata svolta dall'Accademia chigiana di Siena; non altrettanti sono coloro che conoscono le analoghe iniziative, pur esse pregevoli e talune particolarmente pregevoli (come quella della città di Lanciano in Abruzzo: mi permetto di sottolinearlo), in questi ultimi anni nate e sviluppatesi nel paese.

Ebbene, mentre è chiaro per tutti che l'attività dei corsi predetti richiede l'opera di artisti, per i quali deve esservi libertà di scelta da parte degli enti organizzatori, la legge numero 800 non considera affatto il modo della loro assunzione, ma impone il rispetto delle norme parziali e lacunose sul collocamento, come quelle cui si rimedia con il disegno di legge al nostro esame, condizionando ai relativi e puntuali adempimenti la corresponsione dei contributi erariali. Si verifica così che l'ufficio speciale di collocamento (creato per l'assunzione di lavoratori dello spettacolo in genere, tra i quali per naturale connessione, si direbbe, dovrebbero e debbono a mio parere essere anche gli artisti di alto livello occorrenti per dare vita agli speciali corsi di formazione e di perfezionamento musicale di cui andiamo dicendo e non solo gli artisti cui affidare l'esecuzione della musica), costretto al rispetto formalistico e letterale della norma vigente, si rifiuta di rilasciare il nullaosta di sua competenza a coloro — artisti, concertisti, orchestrali di fama — che fossero da qualificare come docenti (e come dovrebbero essere altrimenti definiti coloro che svolgono attività didattica per rendere partecipi gli altri della ricchezza della propria esperienza?) dei corsi!

Ecco il problema, finora eluso, cui — ripeto — si rimedia con il disegno di legge n. 1375. Accade così che l'Accademia chigiana, per essere apparentemente in regola con la legge, è costretta — ed altrettanto si dica per ogni altra istituzione che svolge attività analoghe — a non chiedere il nullaosta per utilizzare questo o quell'artista famoso come docente dei suoi corsi di perfezionamento musicale, ma a qualificare tali artisti come conferenzieri, il che a mio giudizio è semplicemente assurdo, per non dire — e si perdoni la franchezza — grottesco.

Di qui, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno da me presentato, che mi auguro l'Assemblea voglia fare proprio ed il Ministro, con l'onorevole relatore, accogliere.

Per tornare brevemente all'argomento principale in discussione, dirò che l'altra novità introdotta dalla legge in esame è quella codificata nell'articolo 6 che demanda al Ministro, sentito il comitato di coordinamento previsto dalla legge 800, l'emanazione dei criteri per la determinazione dell'entità dei compensi da corrispondere agli artisti. Si tratta indubbiamente di materia difficile e delicata che non può tuttavia essere lasciata completamente alla libera contrattazione

delle parti interessate (interessato nel caso dovendosi ritenere anche l'erario) per gli eccessi in cui facilmente si cade, taluni notoriamente scandalosi!

Vi è del resto nello stesso mondo dello spettacolo, e soprattutto in quello esterno costituito da una opinione pubblica ormai attenta a tutto e particolarmente sensibile anche a questo tipo di problemi, l'attesa di iniziative regolamentatrici. Ella, signor Ministro, mi consenta che, dopo averle dato atto della sensibilità con cui ha predisposto i provvedimenti di cui stiamo parlando, la preghi di farsi carico anche delle iniziative di cui al richiamato articolo 6, anticipandole che sono certo che lo farà, conoscendo la concretezza dei suoi atti e la serietà del suo impegno.

È dunque (per riassumere e concludere) pienamente motivato, per ciò che l'approvando disegno di legge definisce e per ciò che stabilisce sia da fare, l'assenso che per esso ho detto all'inizio a titolo personale e che ora, aggiungo, anche per il Gruppo della democrazia cristiana mi è dato di esprimere. Ciò per gli effetti positivi che esso è destinato a produrre, per l'ordine che comunque metterà in un campo che ha mostrato di averne bisogno, per le garanzie di libertà che ancora assicura e tutela, per la tranquillità e la fiducia che riporterà in un qualificato settore della vita del paese. Tutto ciò, naturalmente, confermando l'auspicio che si pervenga presto alla riforma organica dello spettacolo, anche per adeguare la disciplina del settore alle mutate esigenze ed alla crescita di interesse che per esso, indubbiamente, e per nostra fortuna aggiungerei, si registra in ogni angolo del paese.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'ordine del giorno del senatore D'Amico.

B O G G I O , *relatore*. Sono pienamente favorevole.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del turismo e dello spettacolo.

P A S T O R I N O , *ministro del turismo e dello spettacolo*. Esprimo parere favorevole sui tre ordini del giorno. Vorrei poi, se mi è permesso, fare un'annotazione di costume. Premettendo il ringraziamento ai non numerosissimi colleghi presenti, vorrei ricordare che chi avesse davanti agli occhi la massa di carta, lo sciupio di piombo e di colonne in prima pagina che si ebbe mesi orsono quando l'intervento della magistratura provocò determinate situazioni nel mondo della lirica, credo che si stupirebbe un po' non per la disattenzione dell'Assemblea — non voglio mancare di riguardo — ma per il disinteresse della stampa nei confronti di un disegno di legge che, nella sua modestia, rappresenta un intervento estremamente tempestivo del Ministero in questo settore appunto perchè, dopo ben 11 anni, soltanto una voce ho trovato negli archivi che si levò per denunciare che la legge 800, all'articolo 47, non trovava applicazione (era la voce del senatore Mascagni), mentre per il resto è passata nella più assoluta disattenzione. Invece di fronte all'atteggiamento della magistratura, non da noi sollecitato e mai da noi seguito in nessuna sede, come era doveroso atteggiamento del Ministero, era nostro compito intervenire. Fu preannunciato dal Ministro, a distanza di 24 ore, un provvedimento che intervenisse sull'articolo 47 della legge 800 e dopo una serie di incontri con le forze politiche al fine di arrivare ad una stesura che consentisse l'*iter* più rapido possibile, fu presentato in Consiglio dei ministri come decreto-legge. Soltanto l'atmosfera che in quel momento era nettamente contraria ai decreti-legge ed anche gli interventi del Presidente della Camera e del Senato, in generale, non su questo provvedimento, suggerirono al Consiglio dei ministri di tramutare il decreto-legge in disegno di legge, richiesta alla quale il Ministro dello spettacolo prestò ossequio.

Nulla però toglie, a mio avviso, questo *iter*, alla tempestività dell'intervento e all'apprezzamento della problematica che il vasto terreno un po' contaminato, se vogliamo, dell'intermediazione nel campo della lirica richiede.

Nell'esprimere all'onorevole relatore, che ha dimostrato una competenza specifica, e al collega D'Amico al quale desidero assicurare l'assoluta attenzione del Ministero per quanto esposto nell'ordine del giorno, il mio ringraziamento per la relazione e per gli interventi così puntuali, vorrei anche precisare che ritengo non si possa ignorare che vi è la necessità di un collegamento qualsivoglia tra l'azienda, teatro lirico, e gli operatori, cioè cantanti, primari, solisti, concertisti, eccetera. Esistono del resto in tutto il mondo determinate agenzie. Evidentemente la legge 800 escludeva il mediatorato e bene ha fatto la Commissione ad apportare un emendamento che chiarisse esattamente, all'articolo 7, in premessa la riconferma del divieto del mediatorato. Vogliamo dire, cioè, che tutto quel sottobosco che grava attorno al mondo dello spettacolo della lirica non può avere diritto di ospitalità. Diversa, però, è, appunto, la necessità di un collegamento che noi abbiamo identificato nel rappresentante che sia l'anello di congiunzione di sicura fiducia dell'artista, che abbia un mandato ben preciso, ben qualificato e che sia anche collegato ad una pubblicità, per quanto riguarda il Ministero, che noi certamente avremmo realizzato, e per la quale siamo incoraggiati e spronati ancora di più dall'ordine del giorno che invita il Governo ad esplicare ogni possibile azione di controllo per impedire il verificarsi di accordi palesi od occulti. Evidentemente questo è un settore che necessita di una certa azione di risanamento, azione che il Ministero porta avanti con appropriata — consentitemi di dirlo da solo — prudenza negli interventi.

È stato detto che il Ministero — e questo lo dico agli effetti del verbale — esercita un'azione persecutoria nei confronti degli enti lirici. Desidero smentirlo con fermezza. Evidentemente noi ricerchiamo — e credo che sia uno dei principali nostri doveri come amministratori della cosa pubblica ed anche di uomini sensibili della cultura — un equilibrio di gestione, ma non facciamo questo in maniera vessatoria, bensì nel rispetto delle leggi cercando di dare ad esse l'interpretazione più oculata, più intelligente e più aperta possibile.

Se qualche episodio ha potuto far pensare a un intervento iugulatorio o di interpretazione restrittiva, occorre una smentita, ma credo che la smentita più chiara e più palese sia costituita da questo disegno di legge che nella sua provvisorietà, in attesa della riforma che mi auguro si realizzi nello spirito, come dicevo prima, della riforma e del finanziamento dell'ETI, ma che è cosa più ponderosa — abbiamo la fortuna di avere come relatore il senatore Boggio il quale con la sua competenza potrà aiutarci molto — era necessario. Questo intervento potrà anche essere utilizzato a sostegno di chi oggi è chiamato a rispondere alla magistratura, ma ricordiamoci bene che il contravvenire alla legge n. 800 è punibile con ammenda. Quindi non mi si venga a dire attraverso la stampa o in altre sedi che i reati di cui taluno è imputato sono da addebitarsi all'applicazione della legge n. 800, perchè la contravvenzione è punibile con ammenda. Ad ogni modo questo rientrava nel quadro di un intervento che abbiamo fatto con sensibilità e tempestività.

La Commissione ha portato il suo contributo. L'ordine del giorno del senatore D'Amico è senz'altro accoglibile anche perchè, nella seconda parte, concerne un argomento al quale siamo estremamente sensibili, tenuto conto che le attestazioni liberatorie costituiscono sin da oggi per noi un grosso problema. Anche gli altri due ordini del giorno sono, oltre che accolti in maniera formale, profondamente apprezzati dal rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione degli ordini del giorno, accettati dal Governo.

B O G G I O , *relatore*. Non insisto.

D ' A M I C O . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 1.

In attesa del riordinamento della materia, cui si provvederà con la legge organica di riforma delle attività musicali da emanarsi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, entro il 31 dicembre 1979, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, il personale artistico e tecnico da impiegare, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti lirici, dalle istituzioni concertistiche assimilate, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonchè da privati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, è assunto per il tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

È ammessa la richiesta nominativa.

Gli impiegati, gli operai ed i lavoratori in genere da utilizzare per la realizzazione di manifestazioni artistiche sono assunti secondo le norme della legge 29 aprile 1949, numero 264, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai fini previsti dal precedente articolo 1, il personale indicato al primo comma dell'articolo stesso deve iscriversi in apposite liste costituite presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, da aggiornare periodicamente.

(*È approvato*).

Art. 3.

I cantanti, i concertisti, i direttori d'orchestra, i registi, gli scenografi, i coreografi e i ballerini solisti possono essere assunti direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni tra gli iscritti in un elenco speciale istituito presso l'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni trenta, all'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo i nominativi degli artisti scritturati.

M A S C A G N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M A S C A G N I . Signor Presidente, ci asteniamo dalla votazione dell'articolo 3 perchè riteniamo che l'eccessiva specificazione delle categorie appesantisca inutilmente le procedure della scrittura.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 4.

Ciascuno degli artisti di cui al precedente articolo 3 può indicare all'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo un proprio rappresentante, il cui nominativo viene annotato nell'elenco speciale.

Ogni artista non può indicare più di un rappresentante e dovrà allegare apposito documento dal quale risultino i poteri conferiti a quest'ultimo secondo le norme dettate in materia dal codice civile.

Salvo diverse condizioni di reciprocità, l'artista straniero può avere in Italia soltanto un rappresentante italiano.

È vietata l'assunzione di artisti non iscritti nell'elenco speciale e la stipulazione di contratti con rappresentanti che non figurino indicati nell'elenco medesimo.

I contratti di scrittura una volta perfezionati, e comunque non oltre 10 giorni dalla prestazione artistica, vengono depositati presso l'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

M A S C A G N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M A S C A G N I . Signor Presidente, anche per questo articolo ci asteniamo dalla votazione perchè in Commissione abbiamo presentato un emendamento che riteniamo essenziale per ragioni che specificherò nella dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 5.

In caso di trasgressione delle norme previste nei precedenti articoli, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, stabilisce i criteri da indicare agli enti per le spese inerenti alla scrittura degli artisti di cui al primo comma del precedente articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonchè le norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, numero 686, fermo restando in ogni caso il divieto di mediazione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M A S C A G N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M A S C A G N I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sono certamente nella memoria di tutti le tristi e paradossali vicende musicali che tra la fine del maggio scorso e i primi di giugno suscitarono nella pubblica opinione emozione e viva preoccupazione, ma procurarono altresì nuovi motivi di esercitazione per i professionisti dello scandalismo, nuovi incentivi per coloro che di musica nel nostro paese si interessano per crearvi situazioni di potere, per costituirsi piedistalli ai fini del soddisfacimento delle proprie smodate ambizioni. Ma, se ben si ricorda, la stampa di ispirazione democratica, senza differenza di parte, fu unanime nel deprecare la solerzia inusitata posta da chi aveva il compito di seguire ed esaminare le disposizioni dei sovrintendenti e dei direttori artistici in relazione alle violazioni dei disposti di legge sul mediatorato. Non mi riferisco, nè mi voglio riferire a coloro i quali da diversa posizione di responsabilità e da ruoli di altro tipo possono essere realmente e consapevolmente incorsi in reati. Si mosse l'accusa agli arrestati tra i quali si annoverano nomi veramente

illustri, degni di generale estimazione — non ne nomino nessuno per non far torto ad alcuno — di aver violato la legge n. 800, quando semmai si sarebbe dovuta denunciare la legge e quanti erano ai massimi posti di responsabilità, dalla cui negligenza era derivata l'impossibilità per i responsabili dei teatri di agire conformemente alle prescrizioni legislative.

È noto che la legge n. 800 prevedeva e prevede l'istituzione di un servizio scritture presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scritture che dal 1967 mai ci si è curati — sono undici anni — di costituire. Mi si consenta di ricordare — e ringrazio a questo proposito il Ministro che ha avuto l'amabilità di rammentare il mio intervento e chiedo venia per l'autocitazione — che in sede di discussione sui provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali nella Commissione 7ª del Senato, il 14 luglio 1977, quasi un anno prima degli arresti, avevo esplicitamente richiamato l'attenzione del Ministro dello spettacolo del tempo sulla preoccupante situazione conseguente la mancata istituzione del servizio scritture per inadempienza dello Stato e sul rischio che stavano correndo sovrintendenti e direttori artistici degli enti lirici di essere incriminati, essendosi trovati nella necessità di rivolgersi ad agenzie per consentire il funzionamento dei teatri.

Il Ministro dello spettacolo del tempo ebbe a precisare di aver sollecitato in proposito il Ministro del lavoro competente in materia, che peraltro — sono parole testuali — non aveva potuto prestare al problema la necessaria attenzione. Dopo gli arresti si sono chieste da parte di tutti, teatri, partiti, sindacati, responsabili di enti lirici, misure urgenti atte a determinare condizioni di iniziativa sicure per la scrittura degli artisti, al riparo dai pericoli incombenti di incriminazione, di arresto, ma più ancora — è superfluo dirlo — di umiliazione profonda.

Abbiamo di fronte a noi oggi un disegno di legge del Governo che affronta la precaria ed insostenibile situazione determinatasi a seguito dei noti eventi. Il testo che abbiamo votato nei singoli articoli presenta, in attesa della legge di riforma, una normativa, per così dire, di emergenza. È stata già ricordata, ma credo vada sottolineata, questa caratteristica transitoria, di emergenza su una materia indubbiamente delicata che merita la maggiore attenzione poichè interessa ed investe con conseguenze concrete l'impiego di pubblico denaro, la buona amministrazione e gestione di un servizio di pubblica utilità, qual è quello relativo alla diffusione della cultura musicale nel nostro paese.

Due sono gli aspetti che dobbiamo considerare esaminando questo disegno di legge. Il primo, su cui mi sono già soffermato, è quello riguardante la possibilità di promozione e di organizzazione delle manifestazioni artistiche da parte di coloro i quali sono preposti alla direzione degli enti lirici e delle innumerevoli istituzioni musicali diffuse nell'intero paese, la loro effettiva capacità di movimento, di iniziativa nei necessari contatti con gli artisti italiani e stranieri. Ma cadremmo in contraddizione con noi stessi se ci accontentassimo di escogitare un qualsiasi espediente, o di averlo escogitato, visto che abbiamo già votato, per raggiungere questo pur importante ed essenziale risultato che è ovviamente pregiudiziale ai fini della possibilità di mantenere in vita ed in efficienza, anzi di incrementare le nostre attività musicali, risultato pregiudiziale certo, ma non conseguibile a qualsiasi costo.

Il secondo aspetto, che indico per secondo non certo in termini di graduatoria, è quello oggettivo che sorge dalla situazione, è l'aspetto che si deve concretare nella effettiva volontà e possibilità di superare, di impedire il mediatorato vietato dalla legge.

Certo, il disegno di legge ribadisce esplicitamente questo divieto introducendo la nuova figura del rappresentante unico che ogni artista deve indicare perchè sia iscritto nell'elenco speciale presso l'ufficio di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, ma dobbiamo chiederci: è sufficiente un'innovazione di questo tipo? Possiamo realmente ritenerci al sicuro da espedienti, da truffaldine escogitazioni che possano far rientrare dalla finestra ciò che abbiamo cacciato dalla

porta? È una domanda che dobbiamo assolutamente porci.

Comprendiamo e riconosciamo che la materia è oggettivamente complessa, ma pensiamo che qualche più perentoria e rassicurante normativa si sarebbe dovuta inserire nel testo di legge. Da parte del nostro Gruppo, come prima avevo indicato, è stato proposto in Commissione un emendamento all'articolo 4 che non è stato accolto e secondo il quale (mi avvio rapidamente alla conclusione, signor Presidente) ogni rappresentante non avrebbe potuto rappresentare più di dieci artisti (naturalmente sul numero si sarebbe potuto discutere). Tale misura, a nostro avviso, avrebbe potuto contribuire efficacemente ad evitare quella possibile e del tutto prevedibile concentrazione di rappresentanti nell'ambito ristretto di pochissime persone che di fatto andrà a riprodurre, anzi a perpetuare il regime in atto delle agenzie e quindi del mediatorato.

Ci si consenta di dire che una misura di questo tipo o altra (saremmo stati del tutto disposti a escogitarla insieme) che valesse a determinare condizioni di maggiore attendibilità, di maggiore rigore, di maggiore realismo, avrebbe assunto, insieme ad un valore pratico, anche un significato di precisa volontà politica. Infatti è necessario ed urgente che il Parlamento esprima un impegno sulla necessaria opera di risanamento e di moralizzazione di un settore nel quale, ben al di là dell'opera meritoria di tanti sovrintendenti, direttori artistici, responsabili di istituzioni musicali, artisti, esecutori musicali, tecnici, ben al di là di tutti questi benemeriti dello spettacolo, sono andati gradualmente introducendosi elementi estranei, fonte di malcostume e di turbamento nella conduzione delle singole gestioni. Siamo anche rimasti perplessi di fronte al fatto che non si sia considerato opportuno limitare le categorie di cui all'articolo 3, proprio per la ragione che prima ho brevemente indicato.

Prima di concludere vogliamo anche dire, signor Presidente, che probabilmente, se i lavori della Commissione rispetto a quelli dell'Aula fossero stati un pochino più distesi, forse con il dovuto incontro e confronto di posizioni avremmo potuto anche raggiungere un'intesa. Malauguratamente questa non si è potuta verificare e deprechiamo questo tipo di lavoro al quale siamo stati costretti.

Concludo, signor Presidente, con il più elementare e naturale degli auspici: quello che, con l'apporto di tutte le forze politiche, si riprenda la discussione sulla legge generale di riforma del settore e ci si avvii ad una sua rapida conclusione. E la riforma — credo di dover dire — è tanto più urgente in quanto la vita musicale del nostro paese è ricca di nuovi fermenti, è capace ormai di coinvolgere sempre più larghi settori di pubblico, anche in quegli strati popolari che troppo a lungo sono stati esclusi da un accostamento formativo sul piano culturale e artistico ai beni della creazione musicale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia per lavori di manutenzione degli impianti tecnici e per costruzione di nuovi locali » (1367) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia per lavori di manutenzione degli impianti tecnici e per costruzione di nuovi locali », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

Z I T O , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1367, d'iniziativa governativa, ha per oggetto la concessione di un contributo

straordinario di lire 600 milioni al Centro sperimentale di cinematografia. Il contributo è destinato a lavori di manutenzione degli impianti tecnici ed alla costruzione di nuovi locali. La Commissione pubblica istruzione si è dichiarata favorevole all'unanimità al disegno di legge in questione nel testo presentato dal Governo, sottolineandone anche l'opportunità ed anzi l'urgenza.

Il Centro sperimentale di cinematografia (che è stato recentemente compreso nella tabella allegata alla legge n. 70) ha goduto in anni peraltro non remoti di un grande e meritato prestigio in tutta Europa e nel mondo. Esso però ha subìto un processo di declino che ha condotto addirittura alla cessazione, per alcuni anni, della sua attività istituzionale più caratterizzante, che è quella relativa ai corsi di formazione professionale e culturale per coloro che intendono svolgere attività nel campo della cinematografia. Da altra parte non si è potuto nemmeno procedere al necessario ammodernamento dei locali ed al rinnovo tecnologico degli impianti, con il rischio di gravi conseguenze per un patrimonio di grandissimo valore sia economico che culturale. Penso, a questo proposito, innanzitutto alla Cineteca nazionale, che deve provvedere all'immagazzinamento di tutta, o quasi, la produzione filmata nazionale ed in parte anche di quella straniera.

Quali sono le cause di questo declino che, se non fosse arrestato in tempo, potrebbe diventare irreversibile? Innanzitutto, io credo, la insufficienza dei fondi. Il Centro sperimentale viene attualmente finanziato a carico del fondo speciale per lo sviluppo delle attività cinematografiche, costituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui all'articolo 45 della legge n. 1213 del 1965. Per l'anno in corso esso ha goduto di un finanziamento di lire 805 milioni, ai quali occorre aggiungere lire 150 milioni destinati alla Cineteca nazionale. Queste sono cifre palesemente insufficienti a consentire al Centro sperimentale l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, anzi si può dire che bastano appena alla sola manutenzione ordinaria ed alle retribuzioni del personale.

L'altra ragione della decadenza del Centro sperimentale va forse rintracciata nelle sue note traversie istituzionali. Esso è retto ormai da tempo da una gestione commissariale. A questo proposito, è stato messo in rilievo in Commissione come, dopo l'approvazione recente del nuovo statuto, sia possibile e necessario procedere al più presto alla costituzione degli organi statutari dell'ente.

Il disegno di legge che viene sottoposto alla nostra approvazione non risolve certamente i problemi finanziari del centro sperimentale. Esso costituisce solo una misura di tamponamento diretta ad evitare almeno per un certo tempo, che peraltro ritengo non molto lungo, danni che potrebbero essere irreparabili. La soluzione organica di quei problemi va vista nella prospettiva della nuova legge per la cinematografia che appare urgente, tenuto conto della grave crisi che attraversa un settore che è non solo di notevole rilievo economico, ma anche di grande importanza culturale. In esso infatti hanno trovato espressione alcuni dei momenti più felici e creativi della cultura e dell'arte del nostro paese.

Nella nuova disciplina organica è ovvio che non possa essere mantenuto l'attuale sistema di finanziamento del Centro sperimentale, sistema che mette in concorrenza quest'ultimo con le attività svolte da altri enti o da associazioni o da privati. Ma di questo speriamo di poter parlare meglio e presto se il Governo avvertirà, come ci auguriamo, l'esigenza di presentare entro tempi brevi il disegno di legge di riforma della cinematografia. In ogni caso, se questo non dovesse avvenire, è facile prevedere che avremo bisogno di un altro provvedimento straordinario.

Con questo penso di aver finito. Mi auguro che all'unanimità di consensi in Commissione corrisponda il consenso generale dell'Assemblea. Il disegno di legge che sta per essere approvato non è di grande rilievo se badiamo soltanto al valore dei fondi stanziati, che è modesto, ma esso è importante per le ragioni che ho tentato sommariamente di esporre e corrisponde ad attese e ad esigenze che non sono solo dei più direttamente inte-

ressati ma di ambienti assai ampi della cultura e dell'opinione pubblica italiana.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ada Valeria Ruhl Bonazzola. Ne ha facoltà.

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A L E R I A . Poche parole, onorevole Presidente, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, per annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista sul disegno di legge al nostro esame. Come ha già ricordato il relatore, il contributo previsto interviene ad alleviare soltanto parzialmente uno stato di crisi profonda, e non solo finanziaria del Centro sperimentale di cinematografia, che vede, ad esempio, anche una condizione di paralisi dei propri organismi direttivi e uno stato di difficoltà del funzionamento complessivo della istituzione. Ho già ricordato in Commissione che dopo anni ed anni soltanto nello scorso aprile è stato approvato il nuovo statuto e da quasi due anni — lo ricordava anche il relatore — si attende il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo presidente.

Quindi il Gruppo comunista è d'accordo sul contributo finanziario al Centro sperimentale di cinematografia, finalizzato ad alcuni interventi urgenti che sono elencati nel disegno di legge. Desidero fare soltanto una osservazione Sarebbe stato cioè preferibile cogliere questa occasione per rimediare ad alcune carenze non solo finanziarie del Centro sperimentale. Così come è necessario probabilmente rivedere contenuti culturali e didattici del Centro, che consentano l'acquisizione da parte degli allievi di un grado più elevato e qualificato di professionalità.

Desidero cogliere l'occasione di queste poche considerazioni sul disegno di legge in discussione per ribadire un concetto importante già ricordato anche dal relatore: che nonostante questo provvedimento, che è opportuno e necessario, resta insoluto il problema di fondo di una riforma generale del settore cinematografico. Anzi mi pare di poter dire che alcune iniziative che si stanno verificando in questo settore non sembra vadano nella direzione giusta rispetto alla prospettiva, che speriamo vicina, di una riforma complessiva del settore cinema.

La crisi del cinema è gravissima, lo sappiamo: la stampa ne sta trattando abbondantemente, tutti ne parlano. Adottiamo pure misure finanziarie urgenti per il settore della cinematografia, prendiamo pure anche misure graduali di risanamento, ma a questo punto non è più eludibile e rinviabile un rinnovamento più radicale. Se le mie informazioni sono esatte, mi sembra ad esempio che non vadano nella direzione della riforma alcune misure molto recenti, che sono state prese nel campo del cinema come il blocco o ridimensionamento da parte della Banca nazionale del lavoro di finanziamenti a cooperative e organi associativi nel campo cinematografico, anche quando si trattava di lavorazioni già iniziate per cui si sono verificate situazioni insostenibili. Moralizzazione, risparmio: possiamo discutere sui criteri che possono aver portato a certe decisioni, ma certo con decisioni di questo genere si rischia di colpire i più poveri, non si fa una selezione e forse si colpiscono le iniziative culturalmente più valide.

Concludendo, esprimo il voto favorevole del Gruppo comunista alla legge che stiamo discutendo, ma voglio ribadire nello stesso tempo alcune riserve di fondo su tutta la politica fin qui seguita e — mi si permetta — anche su alcuni propositi per il futuro che non ci sembrano fino a questo momento i più idonei a fissare le linee di un vero rinnovamento del settore cinematografico.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

Z I T O , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del turismo e dello spettacolo.

P A S T O R I N O , *ministro del turismo e dello spettacolo*. Onorevole Presidente,

onorevoli senatori, molto brevemente per rilevare che ci troviamo ancora una volta di fronte ad un contributo straordinario, che trova la sua motivazione in opere di straordinaria manutenzione, dalla installazione di una gabbia di protezione dalle scariche atmosferiche al rinnovo delle attrezzature tecniche degli studi televisivi, ed in particolare al rinnovo delle installazioni per la conservazione delle numerosissime pellicole che, ai sensi di legge, la cineteca deve custodire (soltanto ciò costa trecento milioni).

Questo però non può farci dimenticare che esiste uno sfasamento sul piano della ordinaria amministrazione. Gli stanziamenti a favore del centro sperimentale ammontano complessivamente a ottocentoquindici milioni, poichè il Ministero non può avere disponibilità maggiori, e la spesa di straordinaria gestione, se vogliamo salvaguardare i due compiti specifici del centro, oltrepassa il miliardo.

Credo che sia necessario, preso questo provvedimento di emergenza — adoperiamo ancora una volta queste parole — un discorso più ampio in tutti questi settori culturali, per arrivare a degli stanziamenti appropriati. Dall'altra parte — ed il ministero vigilante cercherà di muoversi come credo si stia già muovendo in questa direzione — occorre andare alla ricerca di una saggia amministrazione produttiva, come se l'azienda dovesse vivere di vita propria; altrimenti continuiamo ad accumulare *deficit* anche di straordinaria amministrazione, fingendo che il bilancio dello Stato abbia determinate dimensioni. Anche nel microscosmo di un centro sperimentale che si aggira attorno al miliardo di straordinaria amministrazione, sia pure con un patrimonio immobiliare notevole, vediamo che da una parte le esigenze non sono soddisfatte dagli stanziamenti e dall'altra (non mi riferisco a questo in particolare, per carità, il commissario straordinario ha tutta la mia fiducia) in generale forse qualche economia, pur senza sacrificare la produzione, si dovrebbe fare.

Quindi, pur esprimendo all'onorevole relatore e al Senato il mio apprezzamento e la mia gratitudine anche per la tempestività usata (se si fosse ritardato oltre si sarebbe messa in forse la vita stessa del centro e perciò la ripresa di quei corsi biennali così richiesti anche da partecipanti stranieri, come è stato ricordato), ritengo che il problema debba trovare collocazione in una dimensione più vasta che sarà quella della riforma, quella di un discorso fra le forze politiche che è in ogni caso necessario se vogliamo mettere ordine in questi settori e non illuderci che con stanziamenti straordinari si possano tamponare situazioni mentre la parte debitoria rimane esplosiva.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 1.

Al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, e classificato nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è concesso un contributo straordinario di lire 600 milioni, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnici e per l'ampliamento dei locali adibiti alla conservazione del patrimonio filmico della Cineteca nazionale.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

TEDESCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Con riferimento all'uccisione, avvenuta a Roma, del giudice Girolamo Tartaglione, in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, e rivendicata dalle « brigate rosse », l'interrogante chiede di conoscere:

1) se tale ennesimo assassinio non dimostri che l'organizzazione terroristica delle « brigate rosse » conserva tuttora la sua efficienza a dispetto delle notizie ottimistiche fatte circolare dall'Esecutivo nei giorni scorsi;

2) se il fatto che ancora una volta sia stato colpito un magistrato in servizio al Ministero di grazia e giustizia ed impegnato in attività che hanno rapporto con la vita carceraria non dimostri che all'interno del Ministero stesso è tuttora operante il brigatista « infiltrato », della cui esistenza gli organi inquirenti sono certi da lungo tempo;

3) quanto è stato fatto per individuare e colpire eventuali complici dei terroristi e se non si ritenga di dover allontanare dallo stesso Gabinetto, per evitare fondati sospetti, magistrati notoriamente vicini all'ultrasinistra.

(3 - 01092)

FERMARIELLO, PACINI, MINGOZZI, TANGA, SCHIETROMA, BALBO, SGHERRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In considerazione del fatto che il suo Ministero ha ritenuto di dover invitare le Regioni a limitare o sospendere la caccia alle specie migratorie, si chiede di conoscere:

le motivazioni scientifiche che sono alla base di un'iniziativa che appare indiscriminata e non motivata e se, in materia, è stato sentito il competente Comitato tecnico nazionale previsto dall'articolo 4 della legge n. 968 del 1977;

se sono state prese le necessarie iniziative per promuovere l'incontro, più volte richiesto, tra rappresentanti dei Paesi europei e mediterranei per regolamentare finalmente la caccia alla selvaggina migratoria.

(3 - 01093)

TODINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che il signor Roberto Morrione da tempo è stato nominato vice presidente dell'ente pubblico « Teatro dell'Opera » di Roma, in una seduta da ritenersi irregolare;

che la legge 14 agosto 1967, n. 800, precisa in maniera inequivocabile i compiti dei vice presidenti degli enti lirici, che si possono riassumere nel fare le veci del sindaco presidente in caso di sua assenza;

che, invece, risulta che il signor Morrione esercita vere e proprie funzioni gestionali amministrative, addirittura impartendo disposizioni a vari uffici dell'ente,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza del fatto che di recente il predetto signor Morrione ha dato ordine al consegnatario del « Caracalla » di far uscire dai magazzini circa 2.000 sedie di proprietà dello stesso teatro, graziosamente prestate agli organizzatori della « Festa dell'Unità » di Tivoli;

quali provvedimenti urgenti l'organo ministeriale di vigilanza intenda adottare di fronte a tali episodi, che confermano la costante volontà di dispregiare la legge da parte di certi pubblici amministratori, i quali sembrano solo intenti a mantenere il « Teatro dell'Opera » in stato di continua e permanente illegalità.

(3 - 01094)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOGGIO, SASSONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se è a conoscenza della precaria situazione occupazionale, con il ricorso parziale alla cassa integrazione guadagni, che si è determinata nell'azienda « Lidmann » di Vercelli, che svolge una delle moderne attività sostitutive con un'avanzata tecnologia, realizzata anche con il contributo dell'IMI e con la partecipazione della « Montefibre », consociata della « Montedison »;

quali sono le iniziative che possono essere prese con gli imprenditori privati e pubblici e a livello direzionale aziendale per normalizzare la situazione, garantendo l'occupazione agli operai, ai tecnici ed agli impiegati, parte dei quali hanno accettato la mobilità del lavoro ed una riduzione di salaro rispetto alle condizioni che avevano acquisito alla « Montefibre-Montedison » di Vercelli.

Alle suddette categorie ed ai firmatari della presente interrogazione pare incomprensibile che iniziative di riconversione industriale, realizzate anche con investimenti pubblici, possano in breve volgere di tempo entrare in crisi, vanificando gli sforzi congiunti di forze politiche, sociali e sindacali e degli enti locali.

(4 - 02178)

LEPRE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i reali intendimenti del Governo circa i programmi di ristrutturazione delle aziende ex EGAM, ed in particolare di quelle del settore minerario affidate in gestione all'ENI, anche ai fini di tranquillizzare i lavoratori interessati, allarmati da recenti notizie di stampa.

Più specificatamente, si chiede di sapere quali siano i programmi e le prospettive riguardanti le miniere di Cave del Predil, in comune di Tarvisio (Udine), in gestione all'AMMI, le quali hanno prospettive di utilizzazione e ricerca accertate come attive per un lungo periodo.

(4 - 02179)

LEPRE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se corrispondano al vero le notizie di stampa che prevedono, nell'occasione di una ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie, la soppressione del Tribunale di Tolmezzo, peraltro garantito da un trattato internazionale, e delle Preture di Gemona del Friuli e di Pontebba (che ha anche la gestione del Tavolare).

Al riguardo, l'interrogante ritiene opportuno segnalare l'ampiezza delle circoscrizioni, per gran parte montagnose e di difficile accesso, in cui operano il Tribunale di Tolmezzo e le predette Preture, il servizio essenziale che essi svolgono in tale zona, che ha un'amplissima frontiera con l'Austria e la Jugoslavia, e la particolare situazione in cui le popolazioni interessate si trovano a seguito dei terremoti del 1976, che hanno avuto in dette terre l'epicentro.

(4 - 02180)

RICCI. — *Al Ministro del tesoro.* — In relazione alle numerose e contraddittorie notizie in ordine ad un eventuale progetto di fusione del Monte dei pegni Orsini di Benevento con altri Istituti di credito, si chiede di conoscere quale sia in materia l'orientamento del Ministero e se sono intervenute nuove condizioni che abbiano potuto modificare le assicurazioni a suo tempo fornite dallo stesso Ministro in risposta ad altra interrogazione.

(4 - 02181)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

P A L A , *segretario*:

n. 3 - 01032 del senatore Todini, al Ministro delle finanze;

n. 4 - 01979 del senatore Todini, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 12 ottobre 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 12 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli (544-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Salvatore ed altri; Esposito ed altri; Rosini ed altri*).

2. Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nuove misure dei relativi compensi (1099).

La seduta è tolta (*ore 20,30*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari